

*VARIANTE SOSTANZIALE AL PRG
IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 11/1998 ED AL PTP*

NORME DI ATTUAZIONE

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI DIRETTIVE	pag. 5
Capo I - Fonti	pag. 5
Art. 1 (Terminologia)	pag. 5
Art. 2 (Modalità di lettura del PRG)	pag. 6
Art. 3 (Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico - PRG)	pag. 7
Art. 4 (Contenuti del PRG)	pag. 8
Art. 5 (Elaborati costituenti il PRG)	pag. 9
Capo II – Disposizioni generali.....	pag. 11
Art. 6 (Infrastrutture e servizi)	pag. 11
Art. 7 (Strumenti attuativi del PRG)	pag. 12
Art. 8 (Interventi urbanistico-edilizi)	pag. 13
Art. 9 (Interventi paesaggistico-ambientali)	pag. 15
Art. 10 (Destinazioni d’uso)	pag. 16
Art. 11 (Equilibri funzionali)	pag. 20
Art. 12 (Equilibri funzionali relativi a servizi ed infrastrutture per interventi di recupero)	pag. 21
Art. 13 (Equilibri funzionali relativi a servizi ed infrastrutture per interventi di nuova costruzione) pag.	22
Art. 14 (Equilibri funzionali relativi ad usi ed attività agro-silvo-pastorali)	pag. 23
Art. 15 (Equilibri funzionali relativi ad usi ed attività extra-agricoli)	pag. 26
Art. 16 (Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi)	pag. 27
Art. 17 (Convenzioni urbanistiche)	pag. 28
Art. 18 (Fasce di rispetto)	pag. 29
Art. 19 (Difesa del suolo)	pag. 30
Art. 20 (Strumenti attuativi del PTP che interessano il territorio comunale e programmi di sviluppo turistico)	pag. 31
Art. 21 (Perequazione urbanistica e trasferimento della capacità edificatoria)	pag. 32
TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE	pag. 33
Capo I - Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali	pag. 33
Art. 22 (Unità di paesaggio)	pag. 33
Art. 23 (Componenti strutturali del paesaggio)	pag. 35
Art. 24 (Protezione dei beni paesaggistici)	pag. 37
Art. 25 (Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A considerati di valore culturale)	pag. 38
Art. 26 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico)	pag. 40
Art. 27 (Percorsi storici)	pag. 41
Capo II – Elementi, usi ed attrezzature con particolare rilevanza urbanistica.....	pag. 42
Art. 28 (Trasporti)	pag. 42
Art. 29 (Sorgenti)	pag. 43
Art. 30 (Corsi d’acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs, brantse)	pag. 45

Art. 31 (Reti di trasporto e distribuzione dell'energia)	pag. 46
Art. 32 (Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature)	pag. 47
Art. 32bis (Distanze minime delle stalle e delle relative concimaie)	pag. 48
Art. 33 (Viabilità)	pag. 49
Art. 34 (Oleodotto, gasdotto, acquedotto)	pag. 54
Art. 35 (Smaltimento dei rifiuti)	pag. 55
Art. 36 (Industria e artigianato)	pag. 56
Art. 37 (Siti e impianti di radiotelecomunicazione)	pag. 57
Art. 38 (Cimitero comunale)	pag. 58
Art. 39 (Attrezzature turistiche - Attività ricreative e sportive in ambiente naturale)	pag. 59
Capo III - Tutela e valorizzazione naturalistica	pag. 60
Art. 40 (Siti e beni di specifico interesse naturalistico)	pag. 60
Art. 41 (Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica)	pag. 61
Art. 42 (Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale)	pag. 62
Capo IV – Zonizzazione, servizi e viabilità	pag. 63
Art. 43 (Suddivisione del territorio in sottozone)	pag. 63
Art. 44 (Sottozone di tipo “A”)	pag. 66
Art. 45 (Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo “A”)	pag. 70
Art. 46 (Sottozone di tipo “B”)	pag. 71
Art. 47 (Sottozone di tipo “C”)	pag. 73
Art. 48 (Sottozone di tipo “D”)	pag. 75
Art. 49 (Sottozone di tipo “Ea”)	pag. 77
Art. 50 (Sottozone di tipo “Eb”)	pag. 78
Art. 51 (Sottozone di tipo “Ec”)	pag. 79
Art. 52 (Sottozone di tipo “Ed”)	pag. 80
Art. 53 (Sottozone di tipo “Ee”)	pag. 81
Art. 54 (Sottozone di tipo “Ef”)	pag. 82
Art. 55 (Sottozone di tipo “Eg”)	pag. 83
Art. 56 (Sottozone di tipo “Eh”)	pag. 84
Art. 57 (Sottozone di tipo “Ei”)	pag. 85
Art. 58 (Edifici rustici e abitativi e strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle Zone di tipo “E”)	pag. 86
Art. 59 (Beni strumentali a servizio di piccoli proprietari coltivatori)	pag. 87
Art. 60 (Sottozone di tipo “F”)	pag. 88
Art. 61 (Aree destinate a servizi)	pag. 90
Art. 62 (Riqualficazione delle fasce edificate lungo le tratte stradali)	pag. 91
Capo V – Ambiti inedificabili	pag. 92
Art. 63 (Aree boscate)	pag. 92
Art. 64 (Zone umide e laghi)	pag. 93
Art. 65 (Terreni sedi di frane)	pag. 94
Art. 66 (Terreni a rischio di inondazione)	pag. 95
Art. 67 (Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine)	pag. 96
Art. 68 (Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico)	pag. 97

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI	pag. 98
Art. 69 (Destinazioni d’uso in atto)	pag. 98
Art. 70 (Vigilanza e sanzioni)	pag. 99
Art. 71 (Poteri di deroga)	pag. 100

TITOLO I - DISPOSIZIONI DIRETTIVE

Capo I - Fonti

Art. 1 (Terminologia)

1. Nel presente testo normativo sono utilizzati gli acronimi di seguito indicati, con la specificazione dei rispettivi significati:
- a) PRG = Piano Regolatore Generale comunale urbanistico e paesaggistico ai sensi dell'art. 11 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11;
 - b) NDA = Norme di Attuazione del PRG ai sensi dell'art. 12, comma 4, della l.r. 6 aprile 1998, n. 11;
 - c) PUD = Piano Urbanistico di Dettaglio ai sensi dell'art. 48 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11;
 - d) NA = Apposita Normativa di Attuazione delle zone di tipo A, ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera b), della l.r. 6 aprile 1998, n. 11;
 - e) RE = Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 53 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11;
 - f) PTP = Piano Territoriale Paesistico approvato con l.r. 10 aprile 1998, n. 13;
 - g) NAPTP= Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico;
 - h) PTA = Piano di tutela della acque;
 - i) PST = Piano di Sviluppo Turistico ai sensi dell'art. 47 della l.r. 6 aprile 1998;
 - j) PAI = Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico ai sensi della deliberazione dell'autorità di bacino del fiume Po 11 maggio 1999, n. 1/99
 - k) dia = denuncia di inizio attività ai sensi degli artt. 59 e 61 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11;
 - l) ced = concessione edilizia ai sensi degli artt. 59 e 60 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11;
 - m) l. = legge dello Stato;
 - n) l.r. = legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
 - o) d.lgs. = decreto legislativo;
 - p) D.P.R. = decreto Presidente della Repubblica;
 - q) d.m. = decreto ministeriale;
 - r) s.m.i. = successive modificazioni e integrazioni;
 - s) d.g.r. = deliberazione della Giunta regionale;
 - t) R.D. = regio decreto.

Art. 2 (Modalità di lettura del PRG)

1. Le presenti norme disciplinano distintamente le diverse sottozone tenuto conto del sistema ambientale che le ricomprende e delle prescrizioni di cui alle Norme per settori della NAPTP.
2. Per l'individuazione delle disposizioni applicabili alla realizzazione di interventi concernenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie occorre considerare, oltre alle disposizioni generali di cui al Capo II, Titolo I, a quelle finali di cui al Titolo III ed a quelle di tipo regolamentare-edilizio, le disposizioni riguardanti:
 - a) la sottozona nella quale è ubicato l'immobile interessato e le prescrizioni urbanistiche;
 - b) le prescrizioni urbanistiche relative alle sottozone di cui agli artt. da 44 a 60;
 - c) l'appartenenza o meno dell'immobile a una o più aree di cui agli artt. da 61 a 67;
 - d) le prescrizioni urbanistiche relative alle aree di cui alla lettera c);
 - e) la verifica del rispetto degli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16;
 - f) le prescrizioni urbanistiche relative alle infrastrutture di cui alla lettera e);
 - g) gli ambiti inedificabili e le relative prescrizioni di cui agli artt. da 63 a 68 la cui presenza è evidenziata dall'inserimento del simbolo grafico “*” applicato alle sigle di sottozona.
3. La relazione tecnica relativa ai progetti dei singoli interventi descrive la loro rispondenza alle disposizioni di cui al comma 2.

Art. 3 (Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico - PRG)

1. Il piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico (PRG) costituisce lo strumento generale di pianificazione urbanistica comunale ai sensi dell'art.11, comma 1, della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta".
2. Ai sensi delle NAPTP, art. 3, il PRG recepisce le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti e le prescrizioni mediate espresse dal PTP e provvede alla traduzione alla scala urbanistica degli indirizzi espressi dal PTP medesimo, tenuto conto della realtà territoriale ed economico-sociale del comune.

Art. 4 (Contenuti del PRG)

1. I contenuti del PRG sono definiti, in linea generale, dall'art. 12, commi 1, 2, 3, della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, e, più dettagliatamente, dalle prescrizioni e dagli indirizzi espressi dalle NAPTP, TITOLO II - Norme per parti di territorio - e TITOLO III - Norme per settori -.

Art. 5 (Elaborati costituenti il PRG)

1. Il PRG è costituito dai seguenti elaborati:

a) R Relazione (comprensiva dello Studio di Impatto Ambientale)

b) Cartografia motivazionale:

M1a - Carta dell'assetto generale del territorio e dell'uso turistico - scala 1:10.000;

M1b - Carta dell'assetto generale del territorio e dell'uso turistico - scala 1:5.000;

M2a - Carta di analisi dei valori naturalistici - scala 1:10.000;

M2b - Carta di analisi dei valori naturalistici - scala 1:5.000;

M3a - Carta di uso del suolo e strutture agricole - scala 1:10.000 ;

M3b - Carta di uso del suolo e strutture agricole - scala 1:5.000 ;

M4a - Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali - scala 1:10.000;

M4b - Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali - scala 1:5.000;

M5a - Carta dei vincoli - Art. 142, D.lgs. 42/2004 - scala 1:10.000;

M5b - Carta dei vincoli - Art. 142, D.lgs. 42/2004 - scala 5.000;

c) Cartografia prescrittiva:

P1 a1.1 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali - scala 1:5.000;

P1 a1.2 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali - scala 1:5.000;

P1 a2.1 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali - scala 1:2.000;

P1 a2.2 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali - scala 1:2.000;

P1 a2.3 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali - scala 1:2.000;

P2 a1.1 - Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica
scala 1:5.000;

P2 a1.2 - Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica
scala 1:5.000;

P2 a2.1 - Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica
scala 1:2.000;

P2 a2.2 - Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica
scala 1:2.000;

P2 a2.3 - Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica
scala 1:2.000;

P2 b - Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica
scala 1:1.000;

P3 a1.1 - Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica - scala 1:5.000;

P3 a1.2 - Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica - scala 1:5.000;

- P4 a1 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:5.000;
 - P4 a2 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:5.000;
 - P4 b1 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:2.000;
 - P4 b2 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:2.000;
 - P4 b3 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:2.000;
 - P4 c1 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:500;
Classificazione degli edifici e delle aree di particolare interesse - Zone Ac1 La Clevaz-Vareynaz, Ae1 Courtalés;
 - P4 c2 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:500;
Classificazione degli edifici e delle aree di particolare interesse - Zone Ae2 Charvaz, Ae3 Barge, Ae4 Folliasse Inf., Ae5 Folliasse Sup., Ae6 Le Gourbelu;
 - P4 c3 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:500;
Classificazione degli edifici e delle aree di particolare interesse - Zone Ad1 Biel, Ad2 Courtil;
 - P4 c4 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - scala 1:500;
Classificazione degli edifici e delle aree di particolare interesse - Zone Ae7 Les Roncs, Ae8 Pourcil Inf., Ae9 Pourcil Sup.
- d) Cartografia degli ambiti inedificabili (scale diverse) e relativa disciplina d'uso
- e) NDA Norme di attuazione
- f) NDA Tabelle prescrittive
2. Qualora gli elementi rappresentati nella base catastale utilizzata per la cartografia prescrittiva non siano coerenti con lo stato di fatto dei luoghi, l'incoerenza sarà superata mediante le procedure di cui agli artt. 14, comma 5, lettera a) e 17 della l.r. 11/1998.

CAPO II - Disposizioni generali

Art. 6 (Infrastrutture e servizi)

1. Si definiscono infrastrutture e servizi le opere e gli impianti a rete e puntuali, pubblici e privati di uso pubblico, di cui alla deliberazione di Consiglio regionale del 24 marzo 1999, n. 517/XI, che insistono in tutto o in parte nel territorio comunale e che sono diretti a garantirne adeguata funzionalità ed a porre in relazione fra loro due o più territori comunali.
2. Le infrastrutture ed i servizi possono presentare rilevanza locale o regionale. Il servizio di rilevanza regionale “trasporti, stazioni, ecc.” è ricompreso nella sottozona Fa1*- Stazione; i servizi di rilevanza locale, se non ubicati in sottozone di tipo A, B, C, D ed E, sono ricompresi nelle sottozone Fb1*- Polo amministrativo, Fb2*- Polo scolastico, Fb3*- Polo socio-educativo, Fb4*- Campo sportivo e Fb5*- Stazione intermedia di trasferimento R.S.U.
3. Una sottozona si considera dotata delle infrastrutture a rete ritenute indispensabili, vale a dire dotata di viabilità, acquedotto e fognatura, dimensionate adeguatamente all’insediabilità in atto e prevista, qualora:
 - a) l’acquedotto sia capace di fornire litri 350 per abitante al giorno;
 - b) il sistema di trattamenti dei reflui sia capace di smaltire le quantità fornite più quelle derivanti dalle acque meteoriche raccolte e smaltite ai sensi di legge, sia nel caso di fognatura mista sia nel caso di fognature separate;
 - c) l’accessibilità sia assicurata mediante viabilità pubblica o strade di accesso di cui all’art. 33 delle presenti norme.
4. I parcheggi Pa41 (Le Pré-du-Roux), Pa56 (Lou Carou) e Pa62 (Le Pré-du-Roux) dovranno essere realizzati con idonea copertura vegetale.

Art. 7 (Strumenti attuativi del PRG)

1. Il PRG si attua mediante la formazione di PUD di cui agli artt. 49 e 50 della l.r. 11/1998 e s.m.i., dell'apposita normativa di attuazione di cui all'art. 52, comma 2, della legge suddetta relativamente alle sottozone di tipo A, di programmi integrati, concertazioni e intese per la riqualificazione del territorio di cui all'art. 51 della legge medesima.
2. Le presenti Norme di attuazione individuano i casi in cui è ammessa la concessione edilizia o la denuncia di inizio attività e quelli in cui è richiesta la preventiva approvazione di piani e/o programmi attuativi.

Art. 8 (Interventi urbanistico-edilizi)

1. Gli interventi urbanistico-edilizi inerenti alle sottozone di tipo A sono quelli definiti dall'art. 52, comma 4, della l.r. 11/98 e s.m.i. e dall'Allegato A alla deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 2515, nonché il mutamento della destinazione d'uso di immobili senza opere.
2. Per le altre sottozone territoriali gli interventi urbanistico-edilizi sono così definiti:
 - a) interventi di recupero di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m.i. "Testo Unico in materia Edilizia" comprendenti:
 - 1) manutenzione ordinaria;
 - 2) manutenzione straordinaria;
 - 3) restauro e risanamento conservativo;
 - 4) ristrutturazione edilizia;
 - b) interventi di nuova costruzione ai sensi del D.P.R. 380/2001 non rientranti nelle categorie di cui alla lettera a); sono da considerarsi tali:
 - 1) la costruzione di manufatti edilizi ed infrastrutturali fuori terra od interrati ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della relativa sagoma fuori terra e del relativo ingombro interrato, oltre i limiti consentiti ai sensi della lettera a);
 - 2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
 - 3) la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente del suolo inedificato;
 - 4) l'installazione di torri e tralicci per impianti ricetrasmittenti e di ripetitori per servizi di telecomunicazione;
 - 5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili che siano utilizzabili quali abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili e che non siano dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee;
 - 6) gli interventi pertinenziali di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
 - 7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto che comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente di suolo inedificato;
 - c) interventi di ristrutturazione urbanistica ai sensi del D.P.R. 380/2001;
 - d) interventi di demolizione totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature ed impianti;
 - e) altri interventi:
 - 1) il mutamento della destinazione d'uso di immobili ai sensi degli artt. 73 e 74 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, secondo le destinazioni d'uso ammesse per ciascuna sottozona e senza opere;

- 2) ristrutturazione e riconversione di fabbricati od impianti a destinazione industriale od artigianale di cui all'art. 69, commi 3 e 4, della l.r. 11/1998,
- 3) rilocalizzazione ai sensi delle NAPTP, art. 25, comma 4; tali interventi ricomprendono anche quelli di riordino di cui all'art. 69, comma 5, della l.r. 11/1998;
- 4) demolizione e ricostruzione a pari volumetria o con gli ampliamenti ammessi;
- 5) gli interventi di cui art. 61, comma 1, lettere da b) ad r), della l.r. 6 aprile 1998, n. 11 per quanto non rientranti nelle precedenti categorie d'intervento;
- 6) gli interventi di ripristino sui fabbricati diroccati censiti nelle mappe d'impianto del nuovo catasto terreni alle stesse condizioni stabilite dall'art. 52, comma 4, lettera e), della l.r. 11/1998;
- 7) ampliamento in elevazione per adeguare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili a quella minima di legge.

Art. 9 (Interventi paesaggistico-ambientali)

1. Gli interventi paesaggistico-ambientali, la cui attuazione avviene mediante l'approvazione di piani urbanistici di dettaglio comunque denominati, piani paesaggistici e piani e programmi di settore ai sensi di legge, sono, pure a titolo non esaustivo, i seguenti:
 - a) rimboschimenti riguardanti aree con superficie superiore a m² 5.000;
 - b) ricomposizioni e miglioramenti fondiari riguardanti aree con superficie superiore a m² 50.000 ai sensi delle NAPTP, art. 26, comma 6;
 - c) modificazioni alle colture specializzate ricomprese in sottozone di tipo Eg riguardanti aree con superficie superiore a m² 5.000;
 - d) progetti volti a destinare terreni boscati a coltura agraria intensiva oltre ha 5;
 - e) dissodamenti oltre ha 5;
 - f) serre oltre m² 1.000;

Art. 10 (Destinazioni d'uso)

1. Le categorie di usi ed attività di cui all'art. 73 della l.r. n. 11/1998 sono suddivise nelle sottocategorie indicate ai commi seguenti.
2. La destinazione ad usi ed attività di tipo naturalistico (a) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - a1) conservazione ed osservazione scientifica, comprendente la contemplazione e l'escursionismo, il trekking e l'alpinismo non richiedenti attrezzature di accesso e di uso;
 - a2) turismo a piedi, a cavallo od in bicicletta, in quanto compatibile con lo stato dei luoghi, ossia non implicante alcuna modificazione ambientale, e con l'obiettivo prioritario proprio della presente tipologia;
 - a3) gestione naturalistica dei boschi, comprensiva di eventuali attività inerenti alla conduzione degli alpeggi compatibili con lo stato dei luoghi e con l'obiettivo proprio della presente categoria.
3. La destinazione ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale (b) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - b1) attività zootecniche con i relativi servizi ed abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture ed attrezzature;
 - b2) attività zootecniche con i relativi servizi ed abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - b3) attività vitivinicole con i relativi servizi ed abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture ed attrezzature;
 - b4) attività vitivinicole con i relativi servizi ed abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - b5) attività frutticole con i relativi servizi ed abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture ed attrezzature;
 - b6) attività frutticole con i relativi servizi ed abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - b7) attività inerenti alle colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle con i relativi servizi ed abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture ed attrezzature;
 - b8) attività inerenti alle colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle con i relativi servizi ed abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - b9) attività pastorizie con i relativi servizi, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture ed attrezzature;
 - b10) attività pastorizie con i relativi servizi, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;

- b11) altre attività quali le attività florovivaistiche ed altre colture specializzate con i relativi servizi ed abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture ed attrezzature;
 - b12) altre attività quali le attività florovivaistiche ed altre colture specializzate con i relativi servizi ed abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - b13) attività apistiche con i relativi servizi ed abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture ed attrezzature;
 - b14) attività apistiche con i relativi servizi ed abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - b15) attività di castanicoltura con i relativi servizi ed abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture ed attrezzature;
 - b16) attività di castanicoltura con i relativi servizi ed abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - b17) attività selvicolturali di conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco, con i relativi servizi ed abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture ed attrezzature;
 - b18) attività selvicolturali di conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco, con i relativi servizi ed abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - b19) attività selvicolturali con usi turistico-ricreativi con i relativi servizi ed abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture ed attrezzature;
 - b20) attività selvicolturali con usi turistico-ricreativi con i relativi servizi ed abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - b21) attività selvicolturali con attività pastorizie con i relativi servizi ed abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture ed attrezzature;
 - b22) attività selvicolturali con attività pastorizie con i relativi servizi ed abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - b23) centri di turismo equestre;
 - b24) agriturismi.
- 4.** La destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo pastorali (c) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- c1) abitazioni temporanee per attività pastorizie caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali;
 - c2) abitazioni temporanee per attività pastorizie comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - c3) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali;

- c4) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale.
- 5.** La destinazione ad abitazione permanente o principale (d) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- d1) abitazione permanente o principale;
 - d2) bed and breakfast;
 - d3) uffici e agenzie;
 - d4) autorimesse non connesse ad altre destinazioni.
- 6.** La destinazione ad abitazione temporanea (dbis1) ricomprendendo unicamente tale sottocategoria.
- 7.** La destinazione ad usi ed attività produttive artigianali od industriali di interesse prevalentemente locale (e) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- e1) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale;
 - e2) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale;
 - e3) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi;
 - e4) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi;
 - e5) magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione;
 - e6) edifici destinati al ricovero ed all'allevamento del bestiame, nell'ambito di aziende zootecniche senza terra e comunque di quelle aziende per le quali il rapporto carico di bestiame e superficie foraggiera aziendale risulta in disequilibrio;
 - e7) serre aventi superficie coperta superiore a cinquanta metri quadrati.
- 8.** La destinazione ad usi ed attività commerciali di interesse prevalentemente locale (f) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- f1) esercizi di vicinato;
 - f2) medie strutture di vendita di minori dimensioni;
 - f3) commercio su aree pubbliche.
- 9.** La destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive (g) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- g1) alberghi;
 - g2) residenze turistico-alberghiere;
 - g3) strutture ricettive extralberghiere: case per ferie;
 - g4) strutture ricettive extralberghiere: ostelli per la gioventù;
 - g5) strutture ricettive extralberghiere: rifugi alpini e bivacchi fissi;
 - g6) strutture ricettive extralberghiere: posti tappa escursionistici (dortoirs) ;
 - g7) strutture ricettive extralberghiere: esercizi di affittacamere;
 - g8) strutture ricettive extralberghiere: parchi di campeggio;
 - g9) strutture ricettive extralberghiere: villaggi turistici;
 - g10) aziende della ristorazione, ivi compresi i bar;

- g11) sosta temporanea autocaravan;
 - g12) strutture ricettive extralberghiere: case ed appartamenti per vacanza;
- 10.** La destinazione ad attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi (h) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- h1) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi o non soggette a rischio di incidente rilevante;
 - h2) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi e soggette a rischio di incidente rilevante;
 - h3) attività direzionali;
 - h4) produzione di energia elettrica al di sopra dei 3.000 Kw.
- 11.** La destinazione ad usi ed attività commerciali, non collocabili in contesti urbano-abitativi (i), si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- i1) grandi strutture di vendita;
 - i2) medie strutture di vendita di maggiori dimensioni.
- 12.** La destinazione ad attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti apposite infrastrutture o spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi (l), si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- l1) impianti sportivi coperti;
 - l2) impianti sportivi all'aperto;
 - l3) impianti per pubblici spettacoli;
 - l4) impianti di trasporto a fune;
 - l5) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature;
 - l6) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti apposite infrastrutture o spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi.
- 13.** La destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse (m) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- m1) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo locale, ivi compresi gli edifici religiosi;
 - m2) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo regionale, ivi compresi gli edifici religiosi;
 - m3) impianti di radiotelecomunicazione richiedenti specifici impianti, attrezzature o spazi;
 - m4) altri impianti di radiotelecomunicazione qualora funzionalmente collegati a esigenze specifiche di localizzazione territoriale;
 - m5) cabine di trasformazione dell'energia elettrica.

Art. 11 (Equilibri funzionali)

1. Gli equilibri funzionali, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, attengono ai seguenti aspetti:
 - a) servizi ed infrastrutture di cui all'art. 6;
 - b) tipi di intervento di cui agli artt. 8 e 9;
 - c) usi e attività di cui all'art. 10;
 - d) condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 16.

2. Gli equilibri funzionali definiti agli artt. 12 e 13 sono verificati ogni anno dal Consiglio comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione.

**Art. 12 (Equilibri funzionali relativi a servizi ed infrastrutture
per interventi di recupero)**

1. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo senza mutamento della destinazione d'uso sono attuabili senza condizioni.
2. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di restauro e risanamento conservativo con cambio di destinazione d'uso e di ristrutturazione edilizia sono assentibili a condizione che la sottozona, con esclusione di quelle di tipo E, sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 3. Nelle sottozone di tipo E gli interventi di ristrutturazione edilizia sono subordinati alla presenza di accesso pedonale, acquedotto pubblico o privato e sistema di smaltimento dei reflui rispondente alla vigente normativa in merito.
3. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica delle sottozone di tipo Da sono subordinati alla creazione di una superficie attrezzata a spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico e parcheggio, individuata mediante il relativo PUD e non inferiore al 20% della superficie territoriale.
4. Il mutamento della destinazione d'uso per gli edifici di cui ai precedenti commi, qualora gli stessi insistano su aree soggette ad alto e/o medio rischio idrogeologico ai sensi di quanto previsto al Capo V del Titolo II delle presenti NDA, è ammissibile a condizione che detto mutamento di destinazione d'uso rientri tra quelli consentiti dalla legislazione vigente in materia di ambiti inedificabili e che siano comunque adeguatamente diminuite le condizioni di vulnerabilità della struttura in relazione alle dinamiche di dissesto previste.

**Art. 13 (Equilibri funzionali relativi a servizi ed infrastrutture
per interventi di nuova costruzione)**

1. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di nuova costruzione sono assentibili a condizione che la sottozona sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 3.
2. Qualora non si verificassero le condizioni minime richieste, il richiedente la concessione potrà provvedere all'esecuzione diretta delle infrastrutture carenti previa convenzione con il Comune.
3. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi industriali ed artigiani sono subordinati, oltre a quanto indicato al comma 1, alla creazione di una superficie attrezzata a spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico e parcheggio individuata mediante il relativo PUD e non inferiore al 20% della superficie territoriale.

**Art. 14 (Equilibri funzionali relativi ad usi ed attività
agro-silvo-pastorali)**

1. Gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione dei fabbricati per usi ed attività agro-silvo-pastorali sono consentiti e sono attuabili alle condizioni di seguito indicate:
 - a) sia acquisito il giudizio di razionalità;
 - b) l'intervento non comporti il superamento, nel caso di aziende zootecniche, del numero massimo di 250 U.B.A. (unità bovine adulte) stabilito per tutto il territorio comunale, esclusi i mayens.

2. La concessione edilizia per la realizzazione delle opere di cui al comma 1 è subordinata alla produzione ed alla trascrizione di atto unilaterale d'obbligo o di convenzione con il Comune che prevedano il mantenimento dell'immobile destinato al servizio dell'attività agricola e delle superfici agricole aziendali che hanno concorso alla formulazione del giudizio di razionalità per un minimo di anni quindici.

3. I fabbricati agricoli razionali, in uso o meno, inseriti in zone di tipo E non possono essere oggetto di cambio di destinazione d'uso.

4. Ai fabbricati agricoli non razionali, inseriti in zone di tipo E di cui alla seguente tabella, vanno applicati i livelli minimi di tutela; essi possono essere oggetto di cambio di destinazione d'uso secondo i seguenti criteri.

Anno costruzione / tipologia di fabbricato	Sottozone E	Volumetria fuori terra/ capienza UBA	Livello minimo di tutela richiesto
Antecedente 1945	Ec, Ee, Ef, Eg, Eh, Ei		Il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale, di cui all'art. 10, comma 3, è sempre ammesso.
Dal 1945 al 7/7/1984	Ec, Ee, Ef, Eg, Eh, Ei	< 600 m ³	Il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale, di cui all'art. 10, comma 3, è sempre ammesso.

Dal 1945 al 7/7/1984	Ec, Ee, Ef, Eg, Eh, Ei	> 600 m ³	Necessaria tutela al fine di evitare la penetrazione di altri usi in zona agricola. Eventuali proposte di variazioni d'uso devono essere discusse entro l'adozione della variante al PRG o successivamente mediante presentazione di un apposito studio sul comprensorio agricolo in cui sono inseriti i fabbricati.
Dopo 7/7/1984	Ec, Ee, Ef, Eg, Eh, Ei	< 600 m ³ facente parte di agglomerati già dotati di volume abitativo	Modificazione di destinazione d'uso sempre ammessa.
Dopo 7/7/1984	Ec, Ee, Ef, Eg, Eh, Ei	> 600 m ³ o < 600 mc facente parte di agglomerati non dotati di volume abitativo	Necessaria tutela al fine di evitare la penetrazione di altri usi in zona agricola. Eventuali proposte di variazioni d'uso devono essere discusse entro l'adozione della variante al PRG o successivamente mediante presentazione di un apposito studio sul comprensorio agricolo in cui sono inseriti i fabbricati.

5. Sui fabbricati di cui al precedente comma, per i quali è ammesso il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale, di cui all'art. 10, comma 3, ad altra destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza, questo è subordinato alla dimostrazione che:

- a) sia predisposto, da tecnico abilitato, un apposito studio sul comprensorio omogeneo agricolo in cui sono inseriti i fabbricati, finalizzato alla definizione della possibilità di operare il cambio di destinazione d'uso senza la compromissione delle potenzialità agricole dell'area, così come stabilito dalle linee guida regionali;
- b) la nuova destinazione d'uso determini modificazioni dell'organismo edilizio esistente finalizzate a garantire un migliore inserimento nel contesto ambientale, in particolare l'edificio deve essere ridimensionato con interventi edilizi che determinino un ingombro volumetrico emergente dal suolo, a terreno sistemato, inferiore o uguale a m³ 600;
- c) sui terreni agricoli legati ai fabbricati di proprietà presenti nelle sottozone Eg ed Ei, oggetto di richiesta di mutamento di destinazione d'uso, sia mantenuta la coltivazione; a tale riguardo il richiedente deve sottoscrivere formale atto di vincolo della durata minima di anni quindici da allegare alla documentazione della richiesta di concessione.

6. Strutture ricettive agrituristiche. Per tali strutture, non più soggette a eventuali vincoli di destinazione, la variazione d'uso è consentita solo a favore delle attività di tipo ricettivo - extralberghiero di cui alla l.r. 29 maggio 1996, n. 11, ad esclusione delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù. E' ammesso l'uso residenziale esclusivamente nel caso la struttura agrituristica derivi dal recupero del patrimonio rurale esistente, se risultano trascorsi da tale recupero almeno 25 anni.

7. Il mutamento della destinazione d'uso per gli edifici di cui ai precedenti commi, qualora gli stessi insistano su aree soggette ad alto e/o medio rischio idrogeologico ai sensi di quanto previsto al Capo V del Titolo II delle presenti NDA, è ammissibile a condizione che detto mutamento di destinazione d'uso rientri tra quelli consentiti dalla legislazione vigente in materia di ambiti inedificabili e che siano comunque adeguatamente diminuite le condizioni di vulnerabilità della struttura in relazione alle dinamiche di dissesto previste.

Art. 15 (Equilibri funzionali ad usi ed attività extra-agricoli)

1. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi ed attività industriali ed artigiani sono attuabili alle condizioni di seguito indicate:
 - a) che non siano realizzabili mediante recupero di volumi presenti nel territorio comunale aventi già tale destinazione, ma in disuso, e nella disponibilità del richiedente;
 - b) che derivino da esigenze connesse alla rilocalizzazione delle attività e degli impianti posti in situazioni di incompatibilità ambientale.
2. Sono assentibili nuove abitazioni temporanee, di cui all'art. 10, comma 6, esclusivamente tramite interventi di cui all'art. 8, comma 1 e comma 2 limitatamente alla lettera a).
3. Sono assentibili nuove abitazioni permanenti o principali, di cui all'art. 10, comma 5, lettera d1), qualora non sia superato il rapporto massimo pari ad 1/1 tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi abitativi e quella relativa agli interventi di recupero abitativo, con riferimento all'intero territorio comunale.
4. Sono assentibili nuove aziende alberghiere, di cui all'art. 10, comma 9, lettere g1) e g2), prioritariamente mediante il recupero con eventuale ampliamento delle strutture edilizie esistenti, in coerenza con le caratteristiche storico-ambientali del contesto, e mediante il completamento delle sottozone di tipo B; la realizzazione di nuove strutture nelle sottozone di tipo C è subordinata all'approvazione di un programma di sviluppo turistico di cui alle NAPTP, art. 27.
5. Sono assentibili case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, di cui all'art. 10, comma 9, lettere g3), g4) e g7), mediante il recupero delle strutture edilizie esistenti; la realizzazione di nuove strutture è subordinata all'approvazione del programma di sviluppo turistico .
6. Sono assentibili nuove strutture ricettive per parchi di campeggio e villaggi turistici, di cui all'art. 10, comma 9, lettere g8) e g9), solo in quanto previsti da programmi di sviluppo turistico approvati.
7. Per le strutture ricettive realizzate con finanziamenti pubblici o premi di volumetria, in cui cessi l'attività opera la norma cogente di cui all'art. 29, comma 6 delle NAPTP.

Art. 16 (Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi)

1. Qualora alla fine del primo anno immediatamente successivo alla data di approvazione della variante sostanziale di adeguamento alla l.r. 11/98 ed al PTP, così come pure alla fine degli anni successivi al primo, si verifichi che, con riferimento alle concessioni assentite ed alle denunce d'inizio attività presentate, il rapporto massimo di cui all'art. 15, comma 3, sia stato superato, non possono essere assentite ulteriori concessioni per nuove abitazioni permanenti o principali fino a quando non sia stato colmato il deficit relativo al recupero del patrimonio edilizio esistente.
2. Il mancato inizio ovvero la mancata ultimazione dei lavori entro i termini fissati dal titolo abilitativo per un intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente comporta, negli anni in cui ciò si verifichi, la sospensione dell'assentimento di ulteriori concessioni per nuove abitazioni o principali fintantoché non venga, rispettivamente, iniziato od ultimato un intervento avente uguali finalità e superficie urbanistica almeno pari a quello non iniziato ovvero non ultimato nei termini.
3. Sulle istanze relative a nuove abitazioni permanenti o principali per le quali, ai sensi dei commi precedenti, non può essere assentita la concessione, il Sindaco sospende ogni determinazione fintantoché il rispetto degli equilibri funzionali non consenta l'assentimento di ulteriori concessioni per nuove abitazioni permanenti o principali; le istanze per le quali è stata sospesa ogni determinazione sono riprese in esame nello stesso ordine in cui sono state annotate nel protocollo comunale.
4. Ai soli fini del rispetto degli equilibri funzionali, sono assentite, anche in data successiva alla scadenza dell'anno, le concessioni le cui istanze siano pervenute al Comune almeno sessanta giorni prima della data di scadenza dell'anno medesimo.
5. Alla scadenza di ogni anno il Sindaco dà notizia al pubblico, mediante avviso da affiggere per la durata di trenta giorni consecutivi nell'albo comunale, delle risultanze in ordine alla verifica degli equilibri funzionali sopra riportati.
6. Si prescinde dalla verifica del rapporto di cui al comma 1 nei casi di concessioni per interventi di nuova edificazione inerenti all'edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata.

Art. 17 (Convenzioni urbanistiche)

1. Le convenzioni urbanistiche relative ai PUD di iniziativa privata sono regolate dall'art. 49, comma 2, lettera d), della l.r. 11/1998 e s.m.i..
2. Le convenzioni edilizie, finalizzate a mantenere per almeno 20 anni la destinazione ad abitazione permanente o principale di un immobile, sono regolate dall'art. 67, comma 2, della l.r. 11/1998 e s.m.i..
3. Tra Comune e privati possono essere sottoscritti ulteriori convenzioni finalizzate all'attuazione del PRG, ivi comprese quelle riguardanti la visitabilità delle mete del turismo culturale di cui alle NAPTP, art. 28, comma 3, e quelle relative al mantenimento nel tempo di specifici usi e attività.

Art. 18 (Fasce di rispetto)

1. Le fasce di rispetto sono indicate al Titolo II, Capo II - Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica.
2. Le fasce di rispetto stradali, dei corsi d'acqua e delle vasche di carico, di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano sono soggette alle disposizioni comuni di cui alla l.r. 6 aprile 1998, n. 11, Titolo V, Capo II e delle relative norme di settore. Relativamente alle fasce di rispetto dalle sponde dei corpi idrici superficiali, si rimanda alle prescrizioni di cui all'art. 43 del Piano di Tutela delle acque ed al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
3. Le fasce di rispetto sono misurate con riferimento all'ubicazione effettiva degli elementi che le determinano.

Art. 19 (Difesa del suolo)

1. In tutto il territorio opera la disciplina di cui alle NAPTP, art. 33, commi 1 e 4. Sono consentiti, verificato il grado di funzionalità delle infrastrutture e l'adeguatezza del livello di sicurezza così conseguito in relazione all'uso ed alla destinazione delle infrastrutture e degli insediamenti ove tecnicamente efficace e compatibilmente con la disciplina d'uso delle aree a diversa pericolosità idrogeologica di cui al Titolo V, Capo I della l.r. 11/1998 e s.m.i. e fatta salva l'impossibilità di localizzare, i seguenti interventi:
 - a) pubblici per la messa in sicurezza di insediamenti e di importanti infrastrutture, anche quando non sia possibile l'osservanza delle disposizioni di cui alle NAPTP, art. 33, comma 1; la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile;
 - b) privati per la messa in sicurezza di fabbricati ed infrastrutture esistenti; la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile evitando di aggravare le condizioni di rischio sulle aree limitrofe.

2. In tutto il territorio comunale si seguono le seguenti modalità esecutive negli interventi di edificazione:
 - a) le superfici di terreno denudate artificialmente o a seguito di eventi calamitosi devono essere rinverdite, dovunque sia possibile, anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti compatibili dal punto di vista idrogeologico; deve essere favorito l'inerbimento delle superfici artificiali non edificate mediante specie perenni locali a radici profonde e molto umificanti;
 - b) l'impermeabilizzazione dei suoli deve essere ridotta alla misura strettamente indispensabile curando comunque lo smaltimento delle acque in modo tale da renderlo idoneo dal punto di vista idrogeologico e ambientale senza alterare il corpo idrico recettore;
 - c) il ruscellamento sulle strade asfaltate va contenuto con sistemi di smaltimento frequenti e collocati in settori che non siano instabili o soggetti ad erosione e seguendo modalità costruttive basate sulle migliori tecniche disponibili;
 - d) gli interventi e gli accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti ed intensi nei luoghi ove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a fenomeni erosivi.

Art. 20 (Strumenti attuativi del PTP che interessano il territorio comunale e programmi di sviluppo turistico)

1. Il territorio comunale è interessato dai seguenti strumenti attuativi del PTP:
 - a) progetto operativo integrato di rilievo regionale denominato PTIR 3 - Bard;
 - b) progetto operativo integrato di rilievo sub-regionale denominato PTIL 10 - Pont-Saint-Martin - Donnas;
 - c) programma integrato di interesse regionale denominato PMIR 1 - Fascia della Doire Baltée;
 - d) programma integrato di interesse regionale denominato PMIR 2 - Fascia dell'envers.
2. Alla formazione degli strumenti di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale di propria iniziativa o per iniziativa dei comuni interessati per territorio ai sensi dell'art. 44 della l.r. 11/98.
3. Il programma di sviluppo turistico (PST), di cui all'art. 47 della l.r. 11/1998 e s.m.i., è finalizzato all'attuazione degli indirizzi del PTP concernenti la valorizzazione delle risorse e delle peculiarità della località turistica di Hône; nella predisposizione del PST si traducono gli indirizzi di cui alle NAPTP, art. 27, comma 10, e artt. 28 e 29 attraverso l'interpretazione, l'approfondimento e la precisazione che risultano necessari.
4. Alla formazione del programma di sviluppo di cui al comma 3 provvede il Comune autonomamente o in accordo con altri comuni per i casi in cui il programma medesimo riguardi un territorio intercomunale.

Art. 21 (Perequazione urbanistica e trasferimento della capacità edificatoria)

1. Le aree comprese nelle fasce di rispetto di cui all'art. 18, comma 1, sono computabili ai fini dell'edificabilità nelle contigue aree esterne alle fasce medesime all'interno della stessa sottozona.
2. Nelle sottozone di tipo B e C, con atto unilaterale d'obbligo i proprietari possono cedere volontariamente e gratuitamente al Comune aree destinate dal PRG a servizi ed infrastrutture puntuali ed a rete preordinate all'espropriazione, trasferendo la capacità edificatoria di dette aree su altra area a queste contigua sino al raggiungimento della densità edilizia massima nell'area di utilizzazione pari al doppio del limite di densità fondiaria ammesso nelle sottozone interessate, nel rispetto del rapporto di copertura, delle altezze massime e delle distanze minime dal confine, dalle strade regionali e comunali e dalle costruzioni previste dalle presenti norme.
- 2bis.** Nelle sottozone di tipo D, con atto unilaterale d'obbligo i proprietari possono cedere volontariamente e gratuitamente al Comune aree destinate dal PRG a servizi ed infrastrutture puntuali ed a rete preordinate all'espropriazione, trasferendo la capacità edificatoria di dette aree su altra area a queste contigua sino al raggiungimento dell'incremento massimo del 50% del limite massimo del rapporto di copertura ammissibile nelle sottozone interessate, nel rispetto delle altezze massime e delle distanze minime dal confine, dalle strade regionali e comunali e dalle costruzioni previste dalle presenti norme.
3. Ai fini della utilizzazione della capacità edificatoria nell'ambito di ogni sottozona, l'asservimento di un'area, in assenza di PUD, non può prescindere dalla contiguità dei fondi.
4. Le aree, in assenza di PUD, comprese negli ambiti inedificabili di cui agli artt. 63, 65, 66 e 67, sono computabili ai fini della determinazione delle superfici degli insediamenti realizzabili nelle rispettive sottozone.

TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Capo I - Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali

Art. 22 (Unità di paesaggio)

1. Le unità di paesaggio che interessano il territorio comunale, ai sensi del PTP, sono rappresentate nelle “Carte di analisi del paesaggio e dei beni culturali” e nelle “carte di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali”; il PRG tutela e valorizza i sistemi di relazioni visive che caratterizzano le medesime, come risultanti nelle schede del PTP relative alle seguenti unità locali:
 - a) Unità 23 - Fondovalle della Doire Baltée da Montjovet a Hône;
 - b) Unità 27 - Valle di Champorcher
 - c) Unità 28 - Fondovalle della Doire Baltée da Bard a Pont-Saint-Martin.

2. Le unità di paesaggio rappresentate nelle carte di cui sopra comprendono i seguenti tipi di paesaggio:
 - a) Paesaggio dei boschi:
 - BV - Paesaggio di versanti boscati: versanti dell’envers e dell’adret;
 - BC - Paesaggio delle cornici boscate: fascia boscata compresa tra i villaggi di Folliasse e Barge ed i villaggi di Biel e Courtil con presenza di mayen;
 - BI - Paesaggio di insediamenti diffusi nel bosco: fasce boscate circostanti i villaggi di modesta dimensione di Pourcil e di Ronc;

 - b) Paesaggio di valloni:
 - VF - Paesaggio di vallone in forte pendenza: vallone minore caratterizzato dall’incisione del torrente Maison Blanche;
 - VC - Paesaggio di vallone minore a morfologia complessa: vallone sottostante il Bec de Cormoney e il Bec Saint-Jean;

 - c) Paesaggio di terrazzi:
 - IT - Paesaggio di terrazzi con conche insediate: fasce terrazzate caratterizzate da colture miste circostanti i villaggi dell’adret e precisamente i villaggi di Folliasse e Barge ed i villaggi di Biel e Courtil;

 - d) Paesaggio di versante:
 - IP - Paesaggio di versante del pendio insediato dell’envers: fascia di bosco al piede del versante roccioso a strapiombo sulla piana;

 - e) Paesaggio di sistemi insediativi particolari:
 - IF - Paesaggio dei conoidi insediati di fondovalle: area antropizzata comprensiva dei nuclei storici e della nuova edificazione;

- f) Paesaggio di fondovalle:
- DP - Paesaggio di piana della valle della Doire Baltée: la campagna coltivata;
 - FD - Paesaggio dominato da uno o più fulcri: fascia parzialmente insediata sottostante la rocca di Bard;
 - GS - Paesaggio di gole e strettoie: forra del torrente Ayasse.
3. Le determinazioni urbanistiche del PRG relative alle diverse sottozone, alle opere infrastrutturali ed ai servizi tengono conto delle unità di paesaggio di cui al comma 2 e dei relativi specifici sistemi di relazioni visive richiamate al comma 1. In ogni caso i piani urbanistici di dettaglio, i piani di settore ed i progetti edilizi devono dare conto delle unità di paesaggio da essi interessati e disporre azioni e/o attenzioni per la tutela e la valorizzazione delle unità medesime.

Art. 23 (Componenti strutturali del paesaggio)

1. Le “Carte di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali” evidenziano le seguenti componenti strutturali del paesaggio individuate dal PTP:
 - a) gli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale:
 - ville: La Clevaz - Vareynaz;
 - villages: Biel e Courtil;
 - hameaux: Barge, Charvaz, Courtalés, Pourcil e Les Roncs;
 - b) beni culturali isolati di rilevanza minore: ponte sulla Dora;
 - c) i percorsi storici: sentiero delle lose, tratto della vecchia strada per Pontboset e sentiero da Biel a Courtil.

2. Le carte di cui al comma 1 evidenziano le seguenti componenti strutturali del paesaggio individuate dal Comune e dall’Ufficio beni archeologici per quanto concerne alle aree archeologiche:
 - a) i torrenti: Ayasse, Maison Blanche, Groffis, Fontaney, Fiusa, Gressette e Moroso;
 - b) le cascate: sul torrente Maison Blanche e le tre goye dell’Ayasse;
 - c) i versanti terrazzati: nell’adret a monte di La Clevaz, a valle di Champcorcher, e tra il villaggio di Vermey ed il torrente Ayasse, a monte di Le-Pré-du-Roux e a monte di Courtil
 - d) gli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale hameaux: Folliasses Sup., Folliasses Inf., Le Gourbelu;
 - e) le aree archeologiche: il tratto viario urbano interno al capoluogo ed all’abitato di La Clévaz, l’areale definito dai mappali catastali corrispondenti all’edificio denominato “Palazzo Marelli”, le fortificazioni di sbarramento all’envers denominate “Barriere de La Lientaz”, “Barriera Lizahon” e “Barriera Pountoulet e casermetta detta Maison-Blanche” e l’area interessata da attività metallurgiche in località Plan-Priod lungo la vecchia strada vicinale per Pontboset;
 - f) le evidenze archeologiche puntuali: i massi coppedati di Montoulin, Plan Priod e Pourcil e le fortificazioni presenti nella Serra di Biel;
 - g) le visuali particolari: dall’autostrada verso il forte di Bard, da Plan Priod ed a monte di Vareynaz, a Biel, lungo il percorso storico della Serre-de-Biel, al Barei de Lezahon ed a Pourcil;
 - h) i monumenti ed i documenti: edifici compresi nelle sottozone di tipo A, Cappella di San Grato in sottozona Fb4*, mappale 318, foglio 13, Oratorio del Chanton in sottozona Ec7*, mappale 57, foglio 10, Cappella Costa in sottozona Ec7*, mappale “B”, foglio 9, Cappella votiva in sottozona Ec7*, mappale 426, foglio 10, essiccatoio in sottozona Eg8* ad est di Barge, mappale 188, foglio 17, Cappella Santa Lucia in sottozona Eg15* a monte di Vermey, mappale 311, foglio 17, Cappella San Rocco in sottozona Eg7* località Plan-Priod, mappale “B”, foglio 18, edifici utilizzati per attività metallurgica in sottozona Eg7* località Plan-Priod, mappali 210,211 e 212, foglio 18, centrale Hône 1 in sottozona Ed1* località Champagne d’Hône, mappale 6, foglio 18, centrale Hône 2 in sottozona Ed2 località Le-Pré-du-Roux, mappale 10, foglio 25, mulino in sottozona Ba3* località Clou Marchet, mappale 487, foglio 26, edificio di civile abitazione in sottozona Ba3* località Clou Marchet, mappali 273, 274 e 275, foglio 26, edificio di civile abitazione in sottozona Ba7 località La Ruine, mappale 434, foglio 26, essiccatoio in sottozona Ba7 località La Ruine, mappale 451, foglio 26, palazzo Simonis in sottozona Ba9* località La Dianne, mappali 168, 170, 165, 174, 199 e 227, foglio 27, cascina Ronc in sottozona Ba8* località Le Ronc, mappali 109, 205 e 206, foglio 27, fabbrica dei chiodi in sottozona Bc1*

località La Fabrique, mappale 149, foglio 25, Oratorio di Seville in sottozona Ec7*ad est di Seville, mappale 95, foglio 9.

- i) i percorsi storici: antica mulattiera Hône - Pourcil, mulattiera Hône - Cormoney, percorso delle tre goye di Hône, antica strada per Frontières, sentiero Gourbelu - Ferquie - Les Roncs, sentiero dei massi coppedati, strada della Pastura, sentiero Biel - oratori del Chanton, sentiero Courtil - Serre-de-Biel - Grand-Chateau, sentiero da Barge a Biel, sentiero Biel - oratori del Prarion, sentiero Hône - Biel sulla strada militare e sulla strada reale;
 - l) il ru de la Châteigne.
3. Sulle componenti strutturali del paesaggio di cui ai commi precedenti è vietata l'esecuzione di interventi trasformativi che ne possano pregiudicare la visibilità e la riconoscibilità.
 4. Per le opere di manutenzione idraulica dei canali irrigui, dei rûs e delle "brantse" vale quanto richiesto dal Piano di Tutela delle Acque conservando ove possibile i biotopi dipendenti da tale fonte idrica; il ru de la Châteigne, localizzato nella sottozona Ec7* a monte della frazione Les Valleilles, è tutelato nelle sue caratteristiche tradizionali, anche mediante la manutenzione dei sentieri pedonali e ciclabili lungo il suo percorso e l'adeguata segnaletica;
 5. Le componenti strutturali del paesaggio di cui ai commi 1 e 2 devono essere tutelate mediante specifici interventi di conservazione, riqualificazione e/o valorizzazione al fine di consentirne una fruizione a scopi turistico-culturali.

Art. 24 (Protezione dei beni paesaggistici)

1. Nella “Carta dei vincoli - art. 142, D.lgs. 42/2004” sono evidenziate le aree di interesse paesaggistico presenti nel territorio comunale assoggettate alla tutela del decreto legislativo citato.

Art. 25 (Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A considerati di valore culturale)

1. I monumenti, i documenti ed i beni culturali isolati esterni alle sottozone di tipo A sono indicati nella “Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali” e nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG”.
2. Gli interventi negli edifici classificati monumento, documento e bene culturale isolato sono soggetti alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 42/2004 ed alla l.r. n. 56 del 1983, nonché alle disposizioni di cui alle NAPTP, art. 37, comma 3, fermo restando che gli interventi di restauro devono tendere:
 - a) ad eliminare gli usi impropri o degradanti;
 - b) a favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e con il significato originario dei beni;
 - c) a ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi intorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d’accesso);
 - d) a migliorare la fruibilità sociale e la leggibilità nell’ambito del contesto.
3. Per gli edifici di cui al comma 2, esclusi quelli compresi nelle sottozone Ed1*, Ed2 e Bc1*, sono da escludere usi commerciali, produttivi, ricettivi, ricreativi o che comunque possano determinare afflussi rilevanti di utenti, nonché abitazioni private o altri usi che sottraggono i beni alla pubblica fruizione, se non per parti limitate dei beni medesimi.
4. Tutti gli edifici esterni alle sottozone di tipo A e collocati in qualsiasi altro sottozona costruiti sino all’anno 1945, non compresi tra quelli di cui ai commi 1 e 2, sono classificati di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale; per tali edifici deve essere assicurato il mantenimento della testimonianza dell’uso originario e dei caratteri esterni distintivi dell’edificio, mentre i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi tradizionali devono essere eliminati.
5. Gli interventi ammessi negli edifici di cui al comma precedente sono la manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e l’ampliamento in elevazione per adeguare l’altezza interna utile dei locali abitabili a quella minima di legge; relativamente ai requisiti igienico-sanitari ed ai limiti di altezza minima nei locali di abitazione si applicano le disposizioni di cui all’art. 95, commi 2 e 3 della l.r. 11/1998.
6. Per gli edifici esterni alle sottozone di tipo A classificati monumento o documento sono state individuate le seguenti fasce di rispetto all’interno delle quali l’esecuzione degli interventi realizzabili è subordinata al parere della struttura regionale competente in materia di beni paesaggistici e architettonici:
 - a) Cappella di San Grato in sottozona Fb4*, Oratorio del Chanton in sottozona Ec7*, Cappella Costa in sottozona Ec7*, Cappella votiva in sottozona Ec7*, Cappella Santa Lucia in sottozona Eg15*, Cappella San Rocco in sottozona Eg7*, Oratorio di Seville in sottozona Ec7*: m. 15;
 - b) edifici utilizzati per attività metallurgica in sottozona Eg7*: m. 15;
 - c) centrale Hône 1 in sottozona Ed1*, centrale Hône 2 in sottozona Ed2: m. 5;
 - d) fabbrica dei chiodi in sottozona Bc1*: m. 15;

- e) cascina Ronc in sottozona Ba8*, essiccatoio in sottozona Ba7, edificio di civile abitazione in sottozona Ba7, mulino in sottozona Ba3*, edificio di civile abitazione in sottozona Ba3, essiccatoio in sottozona Eg8*: m. 5;
- f) palazzo Simonis in sottozona Ba9*: m. 10 oltre a quanto previsto al comma 9 dell'art. 47.

**Art. 26 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico,
culturale o documentario e archeologico)**

1. Le aree di specifico interesse archeologico e le evidenze archeologiche puntuali, elencate all'art. 23, sono individuate nelle "Carte di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali" e nelle "Carte di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali"; tali aree sono soggette alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 42/2004, alla l.r. 10 giugno 1983, n. 56, nonché alle disposizioni di cui alle NAPTP, art. 40.
2. Per le evidenze archeologiche puntuali di Montoulin, Plan Priod e Pourcil (massi coppellati) e per le fortificazioni presenti nella Serra di Biel, sono state individuate aree di rispetto di raggio pari a 10 m; in tali aree sono ammesse esclusivamente attività agricole ed in nessun caso sono consentiti spostamenti o manomissioni delle evidenze in questione.
3. Nelle aree di interesse archeologico corrispondenti al tratto viario urbano interno al capoluogo ed al nucleo edificato di La Clévaz ed all'areale definito dai mappali catastali pertinenti all'edificio denominato "Palazzo Marelli", tutti gli interventi, esclusi quelli relativi agli allacciamenti alle reti tecnologiche esistenti, devono essere sottoposti a parere archeologico da richiedersi alla struttura regionale competente.

Art. 27 (Percorsi storici)

1. I percorsi storici sono individuati nelle “Carte di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali” ed elencati all’art. 23.
2. Per la conservazione e la valorizzazione della rete dei percorsi storici di cui al comma 1, non sono ammessi interventi che possano determinare significative interruzioni o modificazioni sia al tracciato sia ai rispettivi elementi architettonici e tipologici.
3. I progetti di intervento che interferiscono con le reti dei percorsi storici, devono garantire l’esecuzione di tutte le opere dirette alla loro conservazione ed alla loro fruibilità.
4. Gli interventi trasformativi che possano interferire con i percorsi storici devono fondarsi su adeguate ricerche e rilievi storici e topografici estesi anche al relativo contesto territoriale; particolare riguardo deve essere posto alle pavimentazioni originarie ed ai sentieri di accesso ai villages ed agli hameaux.
5. Al fine di salvaguardare i percorsi storici individuati nella “Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali”, devono essere utilizzati, nelle operazioni di manutenzione straordinaria, materiali lapidei per le pavimentazioni e muri di sostegno in pietra attinenti per tipologia e sistemi costruttivi a quelli tradizionali presenti nell’area d’intervento.

Capo II - Elementi, usi ed attrezzature con particolare rilevanza urbanistica

Art. 28 (Trasporti)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono indicati gli interventi diretti alla riqualificazione della viabilità ordinaria e all’individuazione di nuovi percorsi ciclo-pedonali. E’ individuata inoltre la stazione quale nodo di interscambio assimilato a servizio di rilevanza regionale in relazione all’Accordo di programma quadro approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3957 del 15 dicembre 2006.

Art. 29 (Sorgenti)

1. Nella “Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” sono indicate le captazioni di “acque per consumo umano” e le relative zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione ai sensi dell’art. 94 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 a cui si rimanda inoltre per le norme d’uso generali.
2. Le zone di tutela assoluta di cui al comma 1 ed indicate nelle tavole di cui al suddetto comma sono costituite dall’area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa, in ogni caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un’estensione di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione. Le zone di tutela assoluta delle risorse idriche devono essere adeguatamente protette e adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio della risorsa stessa. L’accesso alle opere di presa e ai pozzi è consentito esclusivamente al personale addetto al fine di evitare eventuali incidenti.
3. Le zone di rispetto delle risorse idriche di cui al comma 1 e indicate nelle tavole di cui al suddetto comma, sono costituite dalle porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta da sottoporre a vincoli di destinazione d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata. Nelle zone di rispetto, eventualmente articolate in “Zone di rispetto ristrette” e “Zone di rispetto allargate” sulla base di idonea relazione idrogeologica in rapporto alla tipologia dell’opera di presa o captazione ed alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa, opera la disciplina prevista dalla vigente legislazione. In particolare, nelle zone di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - e) aree cimiteriali;
 - f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative e quantitative della risorsa idrica;
 - h) gestione di rifiuti;
 - i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - m) pozzi perdenti;
 - n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione; è comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta eventualmente individuata;
 - o) edificazione di stalle e realizzazione di allevamenti di bestiame;
 - p) usi e attività non compresi alle lettere precedenti che possono determinare centri di pericolo per l’utilizzo delle acque per il consumo umano.

4. La compatibilità di insediamenti ed attività attualmente esistenti all'interno della zona di rispetto e di protezione delle opere di captazione deve essere verificata mediante adeguati approfondimenti relativamente alla dinamica del flusso di alimentazione dell'emergenza idrica; lo studio deve individuare la perimetrazione delle fasce di rispetto ristretta e allargata seguendo criteri geologici, idrogeologici e non geometrici, al fine di individuare gli eventuali interventi di salvaguardia della quantità e della qualità della risorsa idrica ad uso potabile.
5. Sono da sottoporre a specifica verifica per valutarne l'influenza sulle caratteristiche di qualità delle acque da destinare al consumo umano ai sensi della normativa in materia di risorse idriche, le strutture e le seguenti attività collocate entro le zone di rispetto:
 - a) fognature e impianti di trattamento dei reflui;
 - b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
 - c) opere viarie, ferroviarie, funicolari terrestri ed in genere infrastrutture di servizio;
 - d) le pratiche agronomiche ed i contenuti degli specifici piani di utilizzazione.
6. Nelle zone di rispetto delle risorse idriche, la nuova edificazione di infrastrutture e di edifici è ammessa previa verifica delle disposizioni di cui al comma 3; la verifica di compatibilità è effettuata dal richiedente il titolo abilitativo e prodotta unitamente alla richiesta di concessione edilizia o della dichiarazione di inizio dell'attività.
7. Nelle zone di protezione, corrispondenti al bacino imbrifero ai sensi della d.g.r. n. 792/XI del 28 luglio 1999 od al bacino idrografico ai sensi delle NAPTP, art. 35, comma 9, da individuarsi con apposito studio idrogeologico, opera la disciplina di legge.
8. Con riferimento alle opere di stoccaggio interrate è stabilita una zona di tutela assoluta ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 2, della l.r. 11/98.
9. Per gli insediamenti e le attività di cui al comma 3, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

Art. 30 (Corsi d'acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs, "brantse")

1. Per i corsi d'acqua per i quali non opera la disciplina di cui al successivo art. 66, si applicano le disposizioni di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523, alle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, artt. 42, 43 e 44 ed al D.lgs 152/2006 e s.m.i.

1bis. Fatto salvo il rispetto della disciplina di cui al RD 523/1904, le fasce di rispetto dei corsi d'acqua sono fissate rispettivamente in 30 m per la Dora Baltea, 15 m per il torrente Ayasse e 10 m per gli eventuali ulteriori corsi d'acqua; a tali fasce si applica quanto previsto al comma 1

2. Ai lati dei canali artificiali e delle vasche di carico a cielo libero è stabilita una fascia di protezione non inferiore a m 2,50 dalla sponda del canale o dal perimetro delle vasche; tale fascia è inedificabile ed è destinata esclusivamente all'effettuazione della manutenzione dell'opera stessa e della sua messa in sicurezza.
3. Tale disciplina non si applica qualora siano previsti interventi modificativi delle infrastrutture medesime volti ad eliminare la condizione di cielo libero.
4. Le determinazioni progettuali e le modalità esecutive delle opere di captazione, di accumulo e di carico idrico devono assicurare il migliore inserimento possibile nell'ambiente interessato dalle opere medesime e la ricomposizione del suolo e del soprassuolo alterati.
5. Gli interventi sui fontanili e sugli abbeveratoi tradizionali in pietra esterne alle sottozone di tipo A e realizzati sino all'anno 1945 sono subordinati alla preventiva autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di beni architettonici.

Art. 31 (Reti di trasporto e distribuzione dell'energia)

1. Nel territorio comunale, salve le prescrizioni di divieto relative alle diverse sottozone, è ammessa:
 - a) la realizzazione di reti di distribuzione del gas e dei relativi depositi centralizzati, per nuclei frazionali o altri ambiti edificati o edificabili;
 - b) la riattivazione, il potenziamento e la costruzione di piccoli e medi impianti idroelettrici; ai sensi del T.U. 1775/1933 sono ritenute grandi derivazioni quelle che hanno una potenza superiore ai 3.000 Kw;
 - c) l'installazione di impianti a pannelli solari e fotovoltaici.

2. Nel territorio comunale è ammessa la realizzazione di:
 - a) linee di trasporto dell'energia elettrica a bassa tensione o a media tensione con cavi interrati o inseriti in cunicoli ispezionabili nei siti di specifico interesse naturalistico, lungo i percorsi storici, nei punti panoramici e nelle sottozone di tipo A;
 - b) nuove cabine di trasformazione dell'energia elettrica in via prioritaria in interrato o in posizioni visivamente defilate.

Art. 32 (Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature)

1. Nella “Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” sono indicate le reti fognarie, gli impianti principali esistenti ed i relativi impianti di depurazione in funzione; i progetti di rifacimento, potenziamento, nuova realizzazione di tali reti ed impianti devono tenere conto degli indirizzi di cui alle NAPTP, art. 22, nonché delle leggi e dei piani di settore.
2. Le fasce di rispetto relative alle infrastrutture di cui al comma 1 sono definite come segue:
 - a) per gli impianti di depurazione: m 100,00;
 - b) per le fosse di depurazione di tipo Imhoff: m 30,00.
3. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 2 sono esclusivamente ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e l’ampliamento in elevazione per adeguare l’altezza interna utile dei locali abitabili a quella minima di legge.
4. Lo smaltimento dei liquami nel suolo o nel sottosuolo provenienti da qualsiasi uso ed attività avviene secondo le indicazioni della normativa applicabile per la tutela delle acque dall’inquinamento.

Art. 32bis (Distanze minime delle stalle e delle relative concimaie)

1. La distanza minima da osservare da parte di stalle e relative concimaie da ogni altro tipo di edificazione, fatta eccezione la residenza rurale ed altre eventuali stalle e concimaie, non deve essere inferiore a m. 50.
2. Le nuove stalle devono essere costruite ad una distanza non inferiore a m. 50 anche dal perimetro delle sottozone di tipo A, B, Ca, Cb, Cd ed F.
3. I limiti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di ampliamento planivolumetrico di fabbricati esistenti facenti capo ad azienda agricola con attività in atto alla data di adozione del testo definitivo della presente variante generale.
4. E' vietata l'edificazione di strutture extra-agricole, non ricomprese nelle sottozone di tipo Cb e D, ad una distanza inferiore a m. 50 da stalle e concimaie ricomprese in sottozone di tipo E.

Art. 33 (Viabilità)

1. Nella “Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” è indicata la rete stradale pubblica composta, ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, da:
 - a) A - autostrada;
 - b) C - strade extraurbane secondarie (regionali);
 - c) E - strade urbane di quartiere (regionali, comunali);
 - d) F - strade locali (comunali, vicinali);
 - e) F bis - itinerario ciclopeditonale.

2. Gli interventi previsti per la viabilità sono indicati nelle tavole P4 a.1 e P4 a.2 inerenti alla “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG”; la tabella seguente indica le strade oggetto di modificazioni:

Nome	Localizzazione	Classificazione ai sensi del Codice della Strada	Previsione di piano
Via Stazione	Dal passaggio a livello al nuovo parcheggio antistante alla Stazione. Sottozona Fa1*	E - strada urbane di quartiere (comunale)	Allargamento e riorganizzazione della viabilità ed individuazione di un'isola spartitraffico di fronte alla stazione per consentire la manovra dei mezzi pubblici
Strada di accesso alla zona residenziale di Lou Carou	Sottozona Ba14*- Lou Carou	E - strada urbane di quartiere (comunale)	Allargamento sede stradale con larghezza di m. 4,50 e realizzazione di uno spazio per le manovre
Percorso ciclopeditonale	Dal passaggio a livello al centro d'incontro in prossimità della stazione Sottozone Ba9*, Ca1*, Fb3*, Ba8*e Fa1*	F bis - Itinerario ciclo-peditonale	Realizzazione di un percorso e di una passerella (a sbalzo del cavalcavia) per raggiungere la stazione
Percorso ciclopeditonale	Dal ponte di Le Bois-Vuillermoz al comune di Donnas Sottozone Da1*, Eh2*, Ef2* e Ec2*	F bis - Itinerario ciclo-peditonale	Collegamento con il Comune di Donnas
Percorso ciclo-peditonale	Champagne d'Hône Eg1* e Eh1*	F bis - Itinerario ciclo-peditonale	Collegamento con il Comune di Arnad e passerella sulla Dora (localizzazione della passerella da definirsi in fase di progettazione)

Strada per Folliasses Superiore	Dall'incrocio con la strada regionale al villaggio di Folliasses Superiore. Sottozone Eg8*, Ae4	F - strada locale (comunale)	Allargamento della carreggiata fino a m. 5,50 e realizzazione di uno spazio per le manovre
Strada di collegamento tra la viabilità interna alla sottozona Ba14 e la strada a ridosso dell'autostrada	Strada interna alla sottozona Ba14 trasversale alla viabilità esistente	E - strada urbane di quartiere (comunale)	Nuova sede stradale con larghezza di m. 4,00
Strada di collegamento con il centro giovani	Strada che dall'innesto con la viabilità di collegamento tra viale Stazione e la strada regionale conduce al centro giovani nelle sottozone Ba8* e Fb3*	E - strada urbane di quartiere (comunale)	Allargamento della carreggiata fino a m. 4,50

3. Le nuove strade comunali o gli adeguamenti di tronchi stradali esistenti sono assoggettati alla disciplina della NAPTP, art. 21, commi 1 e 2, e devono essere progettati e costruiti secondo quanto disposto dalle norme applicabili di cui al d.lgs. 5 novembre 2001, "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", fatte salve le deroghe ammesse dal d.lgs. n. 285/1992.
4. Si definiscono strade private di accesso le strade che collegano una strada pubblica a uno o più lotti edificati o edificabili.
5. Le strade private di accesso a strutture con destinazioni residenziali, commerciali, produttive o di servizio devono possedere i requisiti seguenti, stabiliti in sede di concessione edilizia su proposta progettuale motivata, in relazione a volume e qualità del traffico atteso ed alla sicurezza per la circolazione:
 - a) carreggiata veicolare con corsie adeguate al volume del traffico ed alle esigenze di sicurezza e scorrevolezza e sezione della carreggiata così dimensionata:
 - non inferiore a m. 3,00 nel caso di strada a servizio di un singolo edificio o più edifici con un numero massimo di 6 unità immobiliari;
 - non inferiore a m. 4,50 nel caso di strada a servizio di più edifici o di un solo edificio con un numero di unità immobiliari superiori a 6, di strutture ricettive con un numero di posti letto superiore a 12 e di attività commerciali di media dimensione; in tutti questi casi deve essere individuato un marciapiede di larghezza non inferiore a cm. 90;
 - b) andamento piano - altimetrico adagiato al suolo con pendenze adeguate al volume del traffico (max 15%);
 - c) raccordi orizzontali e verticali idonei a garantire la visibilità durante l'innesto alla strada pubblica;
 - d) sistema di raccolta delle acque tramite cunette, pozzetti con chiusino a caditoia o griglie trasversali e sistema di allontanamento e scarico nei punti indicati dal Comune;
 - e) impianto di illuminazione qualora il tratto di strada sia superiore a m. 20;
 - f) segnaletica stradale conforme al Codice della Strada;
 - g) immissione in una strada pubblica;

- h) pavimentazione adeguata all'uso ed alla tipologia della strada;
- j) ringhiere, cunette, attraversamenti, incroci di dimensioni e qualità atte a soddisfare le normative e le esigenze di funzionalità.

6. Si definiscono strade private funzionali alle attività agro-silvo-pastorali quelle che hanno origine da strada pubblica o da altra strada privata e danno accesso a uno o più fondi agricoli.

7. Soppresso

8. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, alle strade regionali, comunali e vicinali si applicano le disposizioni seguenti relativamente alle distanze:

strade	entro gli insediamenti previsti dal PRG (escluse le sottozone di tipo A)	fuori dagli insediamenti previsti dal PRG
C. Strade extraurbane secondarie (strade regionali)	-----	m. 14,00 dall'asse per strade \leq m. 8,00 di carreggiata m. 27,50 dall'asse per strade $>$ m. 8,00 di carreggiata
E. Strade urbane di quartiere (regionali, comunali)	m. 7,50 dall'asse per strade \leq m. 5,00 di carreggiata m. 9,00 dall'asse per strade $>$ m. 5,01 \leq m 8,00 di carreggiata 15,00 dall'asse per strade $>$ m. 8,00 di carreggiata	-----
F. Strade locali (comunali, vicinali)	m. 7,50 dall'asse per strade \leq m. 5,00 di carreggiata m. 9,00 dall'asse per strade $>$ m. 5,01 \leq m 8,00 di carreggiata 15,00 dall'asse per strade $>$ m. 8,00 di carreggiata	m. 14,00 dall'asse per strade \leq m 8,00 di carreggiata m. 27,50 dall'asse per strade $>$ m 8,00 di carreggiata
F bis. Itinerario ciclopedonale	m. 5,00 dall'asse	m. 5,00 dall'asse

9. Le fasce di rispetto a tutela delle strade, da misurarsi dal confine stradale, a seguito dell'avvenuta classificazione delle strade ai sensi del codice della strada, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti sono definite nella seguente tabella:

strade	centro abitato	fuori dai centri abitati ma entro le zone destinate agli insediamenti attuabili mediante concessione diretta ovvero tramite PUD esecutivi	fuori dai centri abitati nelle zone non destinate agli insediamenti e nelle zone attuabili mediante PUD di nuova formazione
A. Autostrada	m. 30,00	m. 30,00	m. 60,00
C. Strade extraurbane secondarie (strade regionali)	-----	m. 10,00	m. 30,00
E. Strade urbane di quartiere (regionali, comunali)	Sottozone A: m. 1,50 Sottozone B: m. 5,00 Sottozone C: m. 5,00 Sottozone D: m. 5,00	-----	-----
F. Strade locali (comunali, vicinali)	Sottozone A: m. 1,50 Sottozone B: m. 2,50 Sottozone C: m. 2,50 Sottozone D: m. 5,00	Sottozone A: m. 1,50 Sottozone B: m. 2,50 Sottozone C: m. 5,00 Sottozone D: m. 10,00	m. 20,00 (strade comunali) m. 10,00 (strade vicinali)

10. Le distanze minime da rispettare nell'esecuzione di scavi, nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, nell'impianto di alberi, siepi e simili, lateralmente alle strade, in funzione dell'avvenuta classificazione delle strade, sono stabilite ai sensi del nuovo codice della strada e del relativo regolamento.
11. Le distanze minime da rispettare nelle curve fuori dai centri abitati in funzione dell'avvenuta classificazione delle strade sono definite dal nuovo codice della strada e del relativo regolamento
12. La distanza minima da osservare nell'edificazione in fregio alle strade comunali pedonali e ciclopdonali è fissata in m 5,00 da misurarsi dall'asse della strade stesse, tale disposizione non si applica all'interno delle sottozone di tipo A.
13. Nelle sottozone di tipo A, sia in assenza sia in presenza della classificazione delle strade, può essere mantenuta la distanza in atto dalle strade per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ripristino sui fabbricati diroccati.
14. Nelle sottozone di tipo A, sia in assenza sia in presenza della classificazione delle strade, le distanze minime da osservarsi nell'edificazione di fabbricati interrati lungo le strade comunali sono:
 - a) m. 1,50 dal ciglio stradale per la costruzione di fabbricati interrati posti a quota inferiore a quella del piano viabile; in tal caso il solaio di copertura dovrà essere dimensionato per un sovraccarico

non inferiore a 2.000,00 Kg/m² al fine di assicurare la transitabilità connessa ad eventuali ampliamenti della sede stradale; eventuali accessi al fabbricato interrato dovranno essere individuati sul lato opposto a quello confinante con la sede stradale;

- b) m. 0,50 dal ciglio stradale per la costruzione di fabbricati interrati posti a quota uguale o superiore a quella del piano viabile; eventuali accessi carrabili prospettanti la sede stradale devono mantenere una distanza minima dal ciglio stradale pari a m. 4,50.
- 15.** Nelle sottozone di tipo B, C e D, sia in assenza sia in presenza della classificazione delle strade, è possibile costruire fabbricati interrati lungo le strade comunali alle condizioni di cui al comma 14, lettera a).
- 16.** Nelle fasce di rispetto stradale, sia in assenza sia in presenza della classificazione delle strade, fermo restando la previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada, è ammessa elusivamente la realizzazione di rampe e scalinate di accesso ai fondi rispettando la distanza di m. 1,50 dal ciglio stradale qualora sviluppantesi parallelamente alla viabilità, spazi di sosta e parcheggio, solai di raccordo tra sedime viabile e fabbricato dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 kg/m² e comunque computati quale superficie coperta, ricoveri attrezzi e materiali a servizio della viabilità, manufatti e ricoveri inerenti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, reti impiantistiche interrate, nonché tutti quei manufatti che per la loro funzione interagiscono obbligatoriamente con la viabilità.
- 17.** Nelle fasce di rispetto stradali, sia in assenza sia in presenza della classificazione delle strade, è altresì ammessa la costruzione di recinzioni e cancellate, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal regolamento edilizio, nonché l'installazione di pensiline, cartelli indicatori e segnaletici.

Art. 34 (Oleodotto, gasdotto, acquedotto)

1. Nella “Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” sono indicate le condotte principali dell’oleodotto, del gasdotto e dell’acquedotto.
2. Gli interventi di qualsiasi natura interferenti con le condotte di cui al comma 1 ed eventuali modifiche al loro tracciato sono autorizzati dal soggetto proprietario e segnalati al soggetto gestore; gli interventi di scavo in adiacenza alle condotte dovranno essere preventivamente segnalati al soggetto gestore.
3. La dismissione di condotte o di infrastrutture ovvero di parti di esse, comporta la riqualificazione ambientale del territorio interessato a carico dell’ente proprietario o gestore.
4. Modificazioni anche parziali ai tracciati dell’elettrodotto e del gasdotto dovranno essere preventivamente approvate da parte dell’organo comunale competente.

Art. 35 (Smaltimento dei rifiuti)

1. Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali tossico-nocivi è attuato secondo le modalità previste dal piano regionale di smaltimento dei rifiuti e dal piano di gestione della Comunità Montana n. 7.
2. Nella “Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” è identificato il sito adibito a compattatore e la stazione intermedia mentre nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” è individuata la sottozona Fb5*- Stazione intermedia di trasferimento R.S.U. destinata a tale scopo.
3. Lungo il perimetro della sottozona Fb5*- Stazione intermedia di trasferimento R.S.U. deve essere creata una fascia di rispetto pari a m 10,00, misurata dalla recinzione, mediante l’impianto di alberature e altre barriere visive vegetali di mitigazione paesaggistico-ambientale.

Art. 36 (Industria e artigianato)

1. La disciplina urbanistico-edilizia relativa all'industria e artigianato è dettata all'art. 48 (Sottozone di tipo D).
2. Per l'artigianato ammesso nelle sottozone di tipo B e C si applicano le disposizioni urbanistiche ed edilizie di cui agli articoli 46 (sottozone di tipo B) e 47 (sottozone di tipo C).
3. Gli usi e le attività produttive artigianali od industriali non collocabili in contesti abitativi, in quanto incompatibili ambientalmente, si intendono quelli che producono:
 - a) impatto paesaggistico rilevante;
 - b) inquinamento acustico, atmosferico ed ambientale in generale;
 - c) livelli di sicurezza modesti non rientranti nella tipologia di cui al comma 4.
4. Non sono ammessi attività industriali inquadrabili nella tipologia delle industrie a rischio di incidenti rilevanti ai sensi del D.M. 9 maggio 2001 di attuazione dell'art. 14 del d.lgs 334/99.
5. L'approvazione di strumenti urbanistici di dettaglio che consentano la realizzazione di interventi di nuovo impianto o di ristrutturazione urbanistica tali da investire una superficie territoriale di almeno 3 ettari o da comportare l'insediamento di un numero di addetti non inferiore a 150, è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui alle NAPTP, art. 25, comma5 lettere a) e b).

Art. 37 (Siti e impianti di radiotelecomunicazione)

1. La disciplina urbanistico edilizia relativa alla localizzazione, costruzione e modificazione dei siti attrezzati e delle postazioni per le stazioni radioelettriche di radiotelecomunicazione è disposta dal piano formato dalla Comunità montana ai sensi dell'art. 32, comma 4, della l.r. 11/1998.
2. Le stazioni radioelettriche di radiotelecomunicazione previste negli appositi progetti di rete sono autorizzabili, con le procedure previste dalla specifica legge di settore, nella sottozona Ed6*-Telecomunicazioni.

Art. 38 (Cimitero comunale)

1. Nella “Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” è indicato l’impianto cimiteriale; si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia, fatte salve le limitazioni imposte dalla legislazione concernente le risorse idriche.

Art. 39 (Attrezzature turistiche - Attività ricreative e sportive in ambiente naturale)

1. Per le attività ricreative e sportive in ambiente naturale indicate nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” e precisamente il free climbing e l’arrampicata sportiva di cui alle NAPTP, art. 29, comma 13, lettera e), non sono necessari punti di accesso con servizi e parcheggi.

2. La realizzazione di strutture ricettive realizzate con finanziamenti pubblici e premi di volumetria è oggetto di applicazione delle prescrizioni di cui alle NAPTP, art. 29, comma 6.

Capo III - Tutela e valorizzazione naturalistica

Art. 40 (Siti e beni di specifico interesse naturalistico)

1. I siti ed i beni di specifico interesse naturalistico rappresentati nella “Carta di analisi dei valori naturalistici” sono:
 - a) “sito di interesse faunistico cod. F5 “Hône, Outrefert, destra orografica: parete rocciosa” posto a quota inferiore a m 1200. Habitat idoneo a specie rare o in forte contrazione - F” compreso nella sottozona Ef2*- Tarpen-êc;
 - b) area di pregio naturalistico “corso del torrente Ayasse nel tratto compreso tra il confine comunale con Pontboset e lo sbocco nel conoide terminale” compreso nella sottozona Ef4*- Gola Ayasse;
 - c) stazione floristica di Courtil;
 - d) stazione floristica di Vermey.
2. Nelle sottozone Ef2* e Ef4* opera la disciplina di cui alle NAPTP, art. 38, comma 4.
3. Nelle sottozone Ef1*, Ef3* e Ef5* opera la disciplina di cui alle NAPTP, art. 11, comma 2.

Art. 41 (Parchi, riserve ed aree di valorizzazione naturalistica)

1. Il territorio comunale non è caratterizzato dalla presenza di parchi, riserve ed aree di valorizzazione naturalistica.

**Art. 42 (Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale
e zone di protezione speciale)**

1. Il territorio comunale non è interessato da siti di importanza comunitaria (SIC), nazionale (SIN), regionale (SIR) e da zone di protezione speciale (ZPS).

Capo IV - Zonizzazione, servizi e viabilità

Art. 43 (Suddivisione del territorio in sottozone)

1. Le zone territoriali di cui alla l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 22, comma 1, ripartite ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 421, sono rappresentate nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” nelle seguenti sottozone:

ZONE DI TIPO A: parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi	
Ac Ville	Ac1* - La Clevaz-Vareynaz
Ad Village	Ad1* - Biel Ad2* - Courtil
Ae Hameau	Ae1 - Courtalés Ae2* - Charvaz Ae3* - Barge Ae4 - Folliasses Inferiore Ae5 - Folliasses Superiore Ae6* - Le Gourbelu Ae7* - Les Roncs Ae8 - Pourcil Inferiore Ae9* - Pourcil Superiore

ZONE DI TIPO B: parti del territorio comunale diverse dalle zone di tipo A costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari e dai relativi elementi complementari o integrativi	
Ba Sottozone già completamente edificate o di completamente, destinate prevalentemente alla residenza	Ba1* - Coughin-Cournou Ba2 - La Croisettaz Ba3* - Clou Marchet Ba4* - Lungo Ayasse Ba5* - Le Pré-du-Roux Ba6* - Le Bois-Vuillermoz Ba7 - La Ruine Ba8* - Le Ronc Ba9* - La Dianne Ba10 - Bren Ba11* - Champcorcher Ba12* - Le Glairret Ba13 - Nerey Ba14* - Lou Carou

<p>Bb</p> <p>Sottozone già completamente edificate o di completamento, destinate prevalentemente alle attività artigianali</p>	<p>Bb1* - Lungo Dora 1</p>
<p>Bc</p> <p>Sottozone già completamente edificate o di completamento, destinate prevalentemente alle attività commerciali o al terziario</p>	<p>Bc1* - La Fabrique</p>
<p>Be</p> <p>Sottozone già completamente edificate o di completamento, destinate ad attività varie</p>	<p>Be1* - Lungo Dora 2 Be2* - Saint-Grat</p>

<p>ZONE DI TIPO C: parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, da infrastrutturare, destinate alla realizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari.</p>	
<p>Ca</p> <p>Sottozone totalmente inedificate o debolmente edificate (max 20% della sup. fondiaria della zona) destinate prevalentemente alla residenza</p>	<p>Ca1* - La Diane</p>

<p>ZONE DI TIPO D: parti del territorio comunale destinate ad attività industriali</p>	
<p>Da</p> <p>Sottozone completamente edificate o di completamento destinate ad attività industriali</p>	<p>Da1* - Le Bois-Vuillermoz Da2* - Le Glairêt</p>

<p>ZONE DI TIPO E: parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili</p>	
<p>Ec</p> <p>Sottozone boscate costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale, in esse sono ricomprese le aree destinate al rimboschimento, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto</p>	<p>Ec1* - Pounty Ec2* - La Barma Ec3* - Le Revers Ec4* - Vermy Ec5* - Maison Blanche Ec6* - Les Arbaèi Ec7* - L'Adret 1</p>

<p>Ed</p> <p>Sottozone da destinarsi ad usi speciali quali: discariche, attività estrattive, stoccaggio materiali reflui zootecnici, siti di tele radiocomunicazioni, sbarramenti artificiali di rilevanza sovra comunale con relativi invasi e fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica al di sopra dei 3000 Kw e similari</p>	<p>Ed1* - Centrale Hône 1 Ed2 - Centrale Hône 2 Ed3* - Seville Ed4* - Vermy Ed5* - Cava Courtil Ed6* - Telecomunicazioni Ed7* - Closallaz</p>
<p>Ef</p> <p>Sottozone di specifico interesse naturalistico</p>	<p>Ef1* - Les Monts de Biel Ef2* - Tarpen-êc Ef3* - Bec Saint-Jean Ef4* - Gola Ayasse Ef5* - L'Ehpandàn</p>
<p>Eg</p> <p>Sottozone di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate (vigneti, frutteti, castagneti da frutto) e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondo valle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo</p>	<p>Eg1* - Champagne d'Hône Eg2* - Groffis Eg3* - Le Champas Eg4* - Le Prés-du-Roux Eg5* - Prés-de-Pourcil Eg6* - Prés-de-Roncs Eg7* - Plan Priod Eg8* - L'Adret Eg9* - Vers-les-Prés Eg10* - Le Verney Eg11* - Les Prés-de-Courtil Eg12* - Les-Prés-de-Biel 1 Eg13* - Les-Prés-de-Biel 2 Eg14* - Plan-Fiou Eg15* - Santa Lucia Eg16* - Les Quartanées</p>
<p>Eh</p> <p>Sottozone caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali ed attività sciistiche, ricreative, turistiche quali: centri di turismo equestre, strutture di servizio collegate a percorsi ed attività turistiche in ambito naturale, campeggi stagionali</p>	<p>Eh1* - Lungo Dora Eh2* - Isola</p>
<p>Ei</p> <p>Sottozone che non rientrano in alcune delle precedenti categorie</p>	<p>Ei1* - Verfie Ei2* - Champorcher Ei3* - Tسانbelous Ei4* - Miahè</p>
<p align="center">ZONE DI TIPO F: parti del territorio comunale destinate agli impianti ed alle attrezzature di interesse generale.</p>	
<p>Fa</p> <p>Sottozone destinate ai servizi di rilevanza regionale</p>	<p>Fa1* - Stazione</p>
<p>Fb</p> <p>Sottozone destinate a servizi di rilevanza comunale</p>	<p>Fb1* - Polo amministrativo-ricreativo Fb2* - Polo scolastico Fb3* - Polo socio-educativo Fb4* - Campo sportivo Fb5* - Stazione intermedia di trasferimento RSU</p>

Art. 44 (Sottozone di tipo "A")

1. Nella "Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo A, ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi.
2. In assenza degli strumenti attuativi di cui all'art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A si applicano le disposizioni di cui all'art. 52, comma 4, della l.r. 11/1998 e s.m.i. ed alla Deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 2515, e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:
 - a) gli interventi di costruzione delle infrastrutture e dei servizi interrati di cui all' art. 52, comma 4, lettera a), della l.r. 11/98, sono attuabili fino al confine di proprietà;
 - b) negli interventi di ristrutturazione edilizia totale con demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime di cui alla d.g.r. n. 2515 del 26 luglio 1999, di ampliamento in elevazione di cui all'art. 52, comma 4, lettera d), della l.r. 11/98 e di ripristino dei fabbricati diroccati di cui alla lettera e) dell'articolo medesimo, le distanze dai confini non possono essere inferiori a quelle esistenti senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale;
 - c) negli interventi di sopraelevazione di cui all'art. 52, comma 4, lettera h) della l.r. 11/98, ammessi dal presente articolo, le distanze minime tra i fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale;
 - d) relativamente agli interventi di ampliamento e di sopraelevazioni di edifici pubblici e d'interesse generale presenti in ciascuna sottozona, il limite massimo di densità fondiaria (I) e l'altezza massima (Hmax), stabiliti nelle tabelle prescrittive di cui all'allegato B alle presenti norme, sono incrementabili in misura non superiore, rispettivamente, al 20% e al 10%;
 - e) le linee di distribuzione dell'energia elettrica e telefoniche, del gas e similari dovranno essere interrate.
3. Per ciascuna sottozona le destinazioni d'uso e le modalità d'intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali sono contenuti nell'elaborato NDA Tabelle prescrittive.
4. Gli strumenti attuativi, fatte salve le misure delle fasce di rispetto, definiscono inoltre:
 - a) relativamente agli interventi di nuova costruzione:
 - 1) la densità massima (I) in misura non superiore a quella media (Im) della sottozona considerata, tenuto conto dell'appartenenza dell'agglomerato ad una delle classi di complessità individuate ai sensi delle NAPTP, art. 36, comma 10;
 - 2) le altezze massime, le distanze minime dai confini e tra i fabbricati;
 - b) relativamente agli interventi di ampliamento ammessi:
 - 1) la densità fondiaria massima (I) in relazione al valore culturale degli edifici, quale risulta dalla relativa classificazione, comunque non superiore a quella massima in atto nella sottozona considerata;
 - 2) le altezze massime, le distanze minime tra i fabbricati;

- c) relativamente ai volumi pertinenziali: gli usi, le tipologie costruttive, i limiti dimensionali e i rapporti con il contesto.

4bis. Le nuove costruzioni previste tramite PUD devono essere concordate con il Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali..

5. I PUD di iniziativa pubblica o privata devono comprendere l'intera sottozona interessata ad eccezione della sottozona Ac1 per la quale l'estensione del PUD è definita con apposita deliberazione di Consiglio comunale, sentita la Commissione edilizia comunale.
6. In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A la densità fondiaria (I) per gli interventi su edifici esistenti corrisponde alla densità fondiaria esistente nel lotto interessato, eccezion fatta per gli interventi ammessi dall'art. 52, comma 4, lettere d), e), h), ed i), dalla l.r. 11/1998 e s.m.i..
7. In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A, l'altezza massima per gli interventi su edifici esistenti corrisponde all'altezza dell'edificio preesistente eccezion fatta per gli interventi ammessi dall'art. 52, comma 4, lettere d), e), h), ed i), dalla l.r. 11/1998 e s.m.i..
8. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili quali aree boscate (art. 33, l.r. 11/98), terreni sedi di frane (art. 35, l.r. 11/98), terreni a rischio di inondazione (art. 36, l.r. 11/98), terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (art. 37, l.r. 11/98), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 63, 65, 66 e 67.
9. Gli interventi ammessi nelle sottozone di tipo A devono assicurare la conservazione ed il mantenimento di tutti gli elementi di specifico valore presenti evitando alterazioni che ne possano pregiudicare la leggibilità, in particolare devono essere osservati i seguenti criteri generali:
- a) le tecnologie costruttive, gli elementi ed i materiali utilizzati devono risultare coerenti con le regole e le tradizioni locali; non sono ammesse contraffazioni tipologiche e stilistiche rispetto alle caratteristiche originarie degli edifici;
 - b) per gli elementi di pregio strutturale o decorativi che denotano il carattere originario quali cornicioni, ringhiere, balconi, scale esterne in pietra o legno, archi, travature, volte, stipiti, murature in pietra a vista, intonaci di calce, sono ammessi esclusivamente interventi di restauro e risanamento conservativo; nella ripresa delle facciate in pietra a vista, è vietata la finitura a giunti stilati, è esclusivamente ammessa la pietra rasa con malta di calce o di calce e cemento o la pietra a vista con effetto a secco; tali elementi, riscontrati in fase di rilievo dei fabbricati, dovranno essere segnalati nelle tavole di rilievo dei progetti di recupero e documentati con disegni e fotografie;
 - c) il legno non può essere utilizzato come materiale di rivestimento della muratura ma come vero e proprio elemento di tamponamento, deve essere posto in opera con tavole disposte in senso verticale e arretrato rispetto al filo esterno della muratura perimetrale;
 - d) la struttura dei tetti deve essere costituita da piccola e grossa orditura in legno, con la parte di travatura aggettante squadrata e sagomata; è ammesso l'uso di elementi metallici qualora indispensabili al mantenimento degli elementi originari;
 - e) le teste di camino devono essere realizzate in opera nelle forme tradizionali con finiture in pietra a

vista o intonaco in relazione al tipo di finitura prevalente dei fronti; è vietato l'uso di teste di camino in elementi prefabbricati e pertanto quelle esistenti dovranno essere sostituite;

- f) i serramenti devono essere in legno e riprendere la tipologia tradizionale a quattro o a sei specchiature qualora le caratteristiche dimensionali delle aperture lo consentano; la posa in opera di ante o persiane esterne è ammessa solamente nel caso di preesistenza delle stesse;
 - g) negli interventi di ristrutturazione edilizia è ammessa la realizzazione di uno o più abbaini sulla stessa falda con dimensione massima del fronte di cm. 1,20 x 1,20; il numero e la posizione devono essere verificati caso per caso in base alla loro integrazione con il fabbricato e con l'ambiente circostante; i nuovi abbaini non dovranno determinare interruzioni di gronda ed il loro colmo dovrà essere impostato al di sotto della linea di colmo della falda sulla quale sono collocati;
 - h) gli elementi in contrasto quali le tettoie, i corpi aggiunti, le superfetazioni ed ogni altro elemento estraneo all'edificio originario devono essere rimossi;
 - i) le scale esterne devono essere realizzate in legno o in pietra a vista in relazione al loro inserimento nel fronte dell'edificio; le scale esistenti in muratura o in c.a. devono essere ricostruite con lo stesso criterio;
 - l) le tinteggiature esterne devono essere eseguite con tinte pastello a tonalità tenui.
- 10.** Nelle aree libere sono ammessi interventi finalizzati alla sistemazione ed alla riqualificazione ambientale, nonché all'attuazione delle previsioni infrastrutturali, tramite il recupero o la nuova costruzione di pavimentazioni, muri, recinzioni ed altri elementi di arredo, previa rimozione degli elementi estranei alle caratteristiche originarie del luogo, in particolare devono essere osservati i seguenti criteri generali:
- a) devono essere mantenuti i percorsi pedonali esterni costituiti da muri, scale e pavimentazioni in pietra;
 - b) gli esistenti muri di contenimento o di recinzione realizzati in c.a., blocchi di cls o altro materiale diverso dalla pietra devono essere ricostruiti in pietra a vista strutturale secondo il modello dei muri ancora presenti;
 - c) le ringhiere di protezione di manufatti e aree pertinenziali devono essere in legno a semplici elementi verticali od orizzontali ovvero in ferro a semplici elementi verticali;
 - d) gli elementi di arredo devono risultare coerenti con l'ambiente sia nelle forme sia nei materiali.
- 11.** Le costruzioni interrato, realizzabili fino ai confini di proprietà fra privati, devono adeguarsi al profilo del terreno, il cui andamento, a sistemazione avvenuta, può pertanto subire solo limitate riprofilature, in particolare devono essere osservati i seguenti criteri generali:
- a) qualora le costruzioni interrato siano destinate ad autorimessa è ammesso rendere emergente il fronte in cui è previsto l'accesso per una larghezza non superiore a m. 5,00 nel quale, oltre all'apertura carrabile, è possibile creare limitate aperture di servizio;
 - b) la porzione di fabbricato emergente dovrà risultare in pietra a vista di tipo strutturale;
 - c) l'orizzontamento di copertura deve essere sistemato a verde o pavimentato in pietra;
 - d) è vietata la creazione di pensiline in c.a. a protezione degli accessi;
 - e) qualora l'area interessata dall'intervento non sia funzionalmente connessa all'edificio o non possa divenirlo a seguito dell'intervento medesimo deve essere ripristinato lo stato originario del soprassuolo;

- 12.** E' ammessa l'installazione di impianti a pannelli solari e fotovoltaici alle seguenti condizioni:
- a) gli interventi di tipo collettivo, preferibili a quelli individuali, devono essere concentrati a margine dei nuclei storici;
 - b) per i singoli interventi il posizionamento deve essere preferibilmente a terra se possibile a ridosso di terrazzamenti; qualora sia necessaria l'installazione sulle coperture, i pannelli dovranno essere inseriti all'interno dell'orditura del tetto e quindi a filo della superficie esterna del manto di copertura escludendo rilevanti parti visivamente emergenti;
 - c) tali interventi non sono ammessi, di norma, sugli edifici classificati "monumenti" o "documenti"; per gli edifici classificati di "pregio storico, culturale, architettonico, ambientale" l'installazione degli impianti non deve pregiudicare l'integrità delle strutture originarie e la "leggibilità" delle loro caratteristiche storico-architettoniche.
- 13.** Relativamente ai requisiti igienico-sanitari ed ai limiti di altezza minima nei locali di abitazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 95, commi 2 e 3 della l.r. 11/1998.

Art. 45 (Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo “A”)

1. Gli edifici ubicati nelle sottozone di tipo A, classificati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999, sono indicati nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” in scala 1:500.
2. Negli edifici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’art. 52 della l.r. 11/1998 e s.m.i..
3. Nelle cartografia di cui al comma 1 sono inoltre individuate le aree di particolare interesse F1 ai sensi della d.g.r. 15 febbraio 1999, n. 418, per le quali, in assenza di strumenti attuativi, qualsiasi trasformazione urbanistico-edilizia è subordinata al parere della struttura regionale competente in materia di beni paesaggistici e architettonici.

Art. 46 (Sottozone di tipo “B”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo B ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici, terziari, totalmente o parzialmente edificati.
2. Per ciascuna sottozona le destinazioni d’uso e le modalità d’intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali sono contenuti nell’elaborato NDA Tabelle prescrittive.
3. Gli interventi edilizi ed urbanistico-edilizi di qualsiasi tipo devono prevedere la riqualificazione del contesto ambientale in cui sono inseriti ed inoltre sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
 - a) i nuovi fabbricati devono presentare caratteri architettonici originali, tali da risultare palesemente contraddistinti dall’edificio esistente, con un corretto rapporto tra vuoti e pieni ed un uso di forme semplici e lineari; gli usi di materiali tradizionali, quali la pietra ed il legno, dovranno essere rielaborati in considerazione delle moderne tecnologie di lavorazione e risultare integrati alle strutture con precise funzioni strutturali o di tamponamento perimetrale e non costituire elementi aggiunti a solo scopo decorativo;
 - b) le aree libere di pertinenza dei fabbricati, non destinate a verde od a parcheggio ai sensi dei successivi commi 4 e 5 devono essere adeguatamente sistemate in relazione alla tipologia ed alla destinazione d’uso dell’edificio;
 - c) le aree pubbliche o private utilizzate per l’installazione di impianti tecnologici, la raccolta rifiuti od altri usi contraddistinti da scarsa qualità estetica, devono essere schermate con barriere vegetali od elementi di arredo congruenti con l’ambiente circostante;
 - d) i nuovi elementi di arredo urbano che concorrono a definire l’aspetto estetico del territorio, devono essere contraddistinti da forme semplici e razionali, mantenendo tipologie simili nei diversi ambiti interessati dagli interventi;
 - e) nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
 - 1) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - 2) assicurare la testimonianza dell’uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo;
 - f) gli interventi di ristrutturazione edilizia devono comportare l’eliminazione dei corpi aggiunti al volume originario; la loro eventuale ricostruzione deve risultare integrata all’organismo principale;
 - g) nella sottozona Bc1* - La Fabrique gli interventi ammessi negli edifici esistenti devono prevedere il mantenimento delle caratteristiche architettoniche originarie riconducibili alle precedenti attività industriali;
 - h) nella sottozona Be1* - Lungo Dora 2, gli interventi ammessi negli edifici esistenti devono prevedere il completamento delle opere di finitura e la riqualificazione dei fronti con elementi tipologici che ne migliorino la qualità estetica;

- i) gli elementi in contrasto con l'ambiente presenti nei fabbricati esistenti o nelle aree di pertinenza quali tettoie, corpi aggiunti realizzati con materiali incoerenti, devono essere rimossi in occasione di interventi ai fabbricati medesimi;
- 4.** Gli edifici di nuova costruzione, gli ampliamenti di quelli esistenti ed i mutamenti di destinazione d'uso devono essere dotati di spazi destinati a parcheggio privato, comprensivi delle superfici necessarie alla sosta ed alla manovra dei veicoli, nella misura minima di m^2 1 per ogni m^2 2 di superficie urbanistica (Sur), fatta eccezione per quegli interventi che non necessitano di viabilità pubblica o privata; tali spazi possono essere individuati all'interno degli edifici e nelle aree di pertinenza.
- 5.** In relazione alle diverse destinazioni d'uso sono inoltre stabiliti i seguenti parametri minimi:
- a) abitazione permanente o principale (d1) ed abitazione temporanea (dbis1): 2 posti auto per ogni nuova unità immobiliare di cui 1 coperto ed 1 scoperto;
 - b) attività produttive artigianali o industriali locali (e): superficie minima pari alla superficie utile agibile (Sua) destinata all'attività;
 - c) esercizi di vicinato (f1): superficie minima pari alla superficie utile agibile (Sua) destinata all'attività con un minimo di 2 posti auto;
 - d) medie strutture di vendita (f2): superficie minima pari alla superficie lorda di pavimento destinata all'attività, con un minimo di 8 posti auto;
 - e) alberghi (g1), residenze turistico-alberghiere (g2) ed esercizi di affittacamere (g7): 1 posto auto per ogni camera;
 - f) case ed appartamenti per vacanza (g12): 1 posto auto per ogni unità residenziale;
 - g) ristorazione (g10): 1 posto auto ogni 2 coperti;
 - h) bar (g10): superficie minima pari al doppio della superficie utile agibile (Sua) destinata all'attività;
 - i) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo locale (m1), esclusi gli edifici religiosi: pari alla superficie utile agibile (Sua).
 - l) uffici ed agenzie (n1), escluse le attività direzionali: minimo 4 posti auto per ogni unità immobiliare.
- 6.** Gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati di spazi destinati a verde privato nella misura di m^2 1 per ogni m^2 2 di superficie urbanistica (Sur) di costruzione, di cui almeno il 50% della superficie richiesta realizzata in piena terra con la messa a dimora di 2 alberi di alto fusto o da frutto ogni m^2 50 di area verde.
- 7.** Per le destinazioni ad alberghi (g1), sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero (l) e pubbliche di servizio o di pubblico interesse (m) devono essere individuati spazi destinati a verde nella misura minima del 30% della superficie del lotto.
- 8.** Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili quali aree boscate (art. 33, l.r. 11/98), terreni sedi di frane (art. 35, l.r. 11/98), terreni a rischio di inondazione (art. 36, l.r. 11/98), terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (art. 37, l.r. 11/98), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 63, 65, 66 e 67. Nelle sottozone Bc1*, Be1*e Be2* non è consentita la realizzazione di interrati

Art. 47 (Sottozone di tipo “C”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo C, ovvero le parti di territorio totalmente inedificate o debolmente edificate da infrastrutturare, destinate, oltre a interventi di recupero e ampliamento di insediamenti in atto, alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici e terziari.
2. Per ciascuna sottozona le destinazioni d’uso e le modalità d’intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali sono contenuti nell’elaborato NDA Tabelle prescrittive.
3. Le tipologie costruttive e gli elementi di arredo urbano sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
 - a) i nuovi fabbricati devono presentare caratteri architettonici originali con un corretto rapporto tra vuoti e pieni ed un uso di forme semplici e lineari; gli usi di materiali tradizionali, quali la pietra ed il legno, dovranno essere rielaborati in considerazione delle moderne tecnologie di lavorazione e risultare integrati alle strutture con precise funzioni strutturali o di tamponamento perimetrale e non costituire elementi aggiunti a solo scopo decorativo;
 - b) le aree libere di pertinenza dei fabbricati, non destinate a verde od a parcheggio ai sensi dei commi 4 e 5, devono essere adeguatamente sistemate in relazione alla tipologia ed alla destinazione d’uso dell’edificio;
 - c) le aree pubbliche o private utilizzate per l’installazione di impianti tecnologici, la raccolta rifiuti od altri usi contraddistinti da scarsa qualità estetica, devono essere schermate con barriere vegetali od elementi di arredo congruenti con l’ambiente circostante;
 - d) i nuovi elementi di arredo urbano che concorrono a definire l’aspetto estetico del territorio, devono essere contraddistinti da forme semplici e razionali, mantenendo tipologie simili nei diversi ambiti interessati dagli interventi;
 - e) nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
 - 1) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - 2) assicurare la testimonianza dell’uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo;
 - f) gli interventi di ristrutturazione edilizia devono comportare l’eliminazione dei corpi aggiunti al volume originario; la loro eventuale ricostruzione deve risultare integrata all’organismo principale.
4. Gli edifici di nuova costruzione, gli ampliamenti di quelli esistenti ed i mutamenti di destinazione d’uso devono essere dotati di spazi destinati a parcheggio privato, comprensivi delle superfici necessarie alla sosta ed alla manovra dei veicoli, nella misura minima di m² 1 per ogni m² 2 di superficie urbanistica (Sur), fatta eccezione per quegli interventi per i quali non è necessaria la viabilità pubblica o privata; tali spazi possono essere individuati all’interno degli edifici e nelle aree di pertinenza.

5. In relazione alle diverse destinazioni d'uso sono stabiliti inoltre i seguenti parametri minimi:
- a) abitazione permanente o principale (d1) ed abitazione temporanea (dbis1): 2 posti auto per ogni nuova unità immobiliare di cui 1 coperto ed 1 scoperto;
 - b) attività produttive artigianali o industriali locali (e), superficie minima pari alla superficie utile agibile (Sua) destinata all'attività;
 - c) alberghi (g1), residenze turistico-alberghiere (g2) ed esercizi di affittacamere (g7): 1 posto auto per camera;
 - d) ristorazione (g10): 1 posto auto ogni 2 coperti;
 - e) bar (g10): superficie minima pari al doppio della superficie utile agibile (Sua) destinata all'attività;
 - f) attività pubbliche e di servizio o di pubblico interesse di rilievo locali (m1), esclusi gli edifici religiosi: pari alla superficie utile agibile (Sua).
6. Gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati di spazi destinati a verde privato nella misura di m² 1 per ogni m² 2 di superficie urbanistica (Sur) di costruzione. Il 50% della superficie richiesta deve essere realizzata in piena terra. E' prescritta la messa a dimora di 2 alberi di alto fusto o da frutto ogni m² 50 di area verde. Per le destinazioni ad alberghi (g1) e pubbliche di servizio o di pubblico interesse (m) devono essere individuati spazi destinati a verde nella misura minima del 30% della superficie del lotto.
7. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili quali aree boscate (art. 33, l.r. 11/98), terreni sedi di frane (art. 35, l.r. 11/98), terreni a rischio di inondazione (art. 36, l.r. 11/98), terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (art. 37, l.r. 11/98), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 63, 65, 66 e 67.
8. Nella sottozona Ca1* La Dianne in corrispondenza di palazzo Simonis è stata individuata sulle aree libere ad ovest una fascia di rispetto inedificabile pari a 15 m.

Art. 48 (Sottozone di tipo “D”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo D destinate alle attività produttive industriali.
2. Per ciascuna sottozona le destinazioni d’uso e le modalità d’intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali sono contenuti nell’elaborato NDA Tabelle prescrittive.
3. Le tipologie costruttive e gli elementi di arredo urbano sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
 - a) gli interventi di nuova costruzione, di ricostruzione e di ristrutturazione edilizia dei fronti devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra vuoti e pieni e da un uso di forme semplici e lineari, con elementi di finitura coerenti con le destinazioni d’uso previste;
 - b) le aree private pertinenti ai fabbricati e quelle pubbliche utilizzate per l’installazione di impianti tecnologici, la raccolta rifiuti od altri usi contraddistinti da scarsa qualità estetica devono essere schermate con barriere vegetali od elementi di arredo congruenti con l’ambiente circostante;
 - c) i nuovi elementi di arredo urbano che concorrono a definire l’aspetto estetico del territorio devono essere contraddistinti da forme semplici e razionali, mantenendo tipologie simili nei diversi ambiti interessati dagli interventi;
 - d) i parcheggi devono essere dotati di adeguate schermature piantumate ed alberate lungo il loro perimetro esterno; all’interno dell’area destinata a tale scopo devono essere previsti spazi verdi alberati nella misura non inferiore al 20% della superficie destinata a parcheggio, comprese le corsie di manovra.
4. I parcheggi e le aree verdi privati devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, con eventuali ampliamenti nei limiti consentiti, sono subordinati all’esistenza di:
 - 1) parcheggi ricompresi all’interno del lotto di pertinenza nella misura minima di 1 un posto auto ogni 5 addetti;
 - 2) spazi di parcheggio esterni al lotto di pertinenza ed all’eventuale recinzione dello stesso, al lordo delle aree di sosta e manovra, non inferiori al 20% della superficie coperta dall’insediamento produttivo;
 - 3) esistenza di aree verdi alberate pari almeno ad un ventesimo della superficie fondiaria;
 - b) i nuovi insediamenti, gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di riconversione produttiva sono subordinati all’esistenza di:
 - 1) parcheggi ricompresi all’interno del lotto di pertinenza nella misura minima di 1 posto auto ogni 2 addetti;
 - 2) spazi di parcheggio esterni al lotto di pertinenza ed all’eventuale recinzione dello stesso, al lordo delle aree di sosta e manovra, non inferiori al 50% della superficie coperta dell’insediamento produttivo;
 - 3) aree verdi alberate pari almeno ad un decimo della superficie fondiaria.

5. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza;
 - b) riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili.
6. Per la ristrutturazione edilizia, gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto.
7. All'interno di ciascuna sottozona di tipo Da è prescritta una fascia di rispetto inedificabile da misurarsi lungo il perimetro di zona avente larghezza pari a m 20,00; per gli edifici esistenti compresi nella fascia inedificabile sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, con esclusione della demolizione e ricostruzione, e riconversione, limitatamente alle modificazioni dei cicli produttivi.
8. Le aree destinate allo stoccaggio di materie prime o lavorati, funzionali al processo produttivo, devono essere opportunamente schermate con barriere vegetali; in caso di ristrutturazione urbanistica e riconversione produttiva tali aree devono essere ubicate in posizioni visivamente defilate.
9. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili quali aree boscate (art. 33, l.r. 11/98), terreni sedi di frane (art. 35, l.r. 11/98), terreni a rischio di inondazione (art. 36, l.r. 11/98), terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (art. 37, l.r. 11/98), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 63, 65, 66 e 67.
10. Nella sottozona Da1* Le Bois Vuillermoz è ammesso il completamento delle coperture leggere come previsto nel progetto originario concessionato.

Art. 49 (Sottozone di tipo “Ea”)

1. Nel territorio comunale non sono state individuate sottozone di tipo “Ea”.

Art. 50 (Sottozone di tipo “Eb”)

1. Nel territorio comunale non sono state individuate sottozone di tipo “Eb”.

Art. 51 (Sottozone di tipo “Ec”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Ec, costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale; in esse sono ricomprese le aree destinate al rimboschimento, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto.
2. Per ciascuna sottozona le destinazioni d’uso e le modalità d’intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali sono contenuti nell’elaborato NDA Tabelle prescrittive.
3. Nelle parti di sottozona non coperte da bosco e per i fabbricati ivi presenti, fatto salvo quanto stabilito al comma 4 ed all’art. 14, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) gli usi e le attività funzionali alla gestione agro-silvo-pastorale devono essere compatibili con l’esigenza di salvaguardia e valorizzazione del sistema;
 - b) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di fabbricati ed impianti esistenti, costruiti successivamente al 1945, devono essere eseguiti con materiali e tecniche costruttive coerenti con i caratteri tipici locali;
 - c) va assicurata la sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e l’intervento deve riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto;
 - d) qualora l’edificio interessato dagli interventi ammessi sia raggiungibile da infrastrutture viabili di qualsiasi natura deve essere dotato di posti auto in ragione di uno ogni unità abitativa.
4. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili quali aree boscate (art. 33, l.r. 11/98), terreni sedi di frane (art. 35, l.r. 11/98), terreni a rischio di inondazione (art. 36, l.r. 11/98), terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (art. 37, l.r. 11/98), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 63, 65, 66 e 67.

Art. 52 (Sottozone di tipo “Ed”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Ed destinate ad usi speciali quali discariche, attività estrattive, siti di teleradiocomunicazioni, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica superiori alla potenza nominale media indicata all’art. 31, comma 1, lettera b).
2. Per ciascuna sottozona le destinazioni d’uso e le modalità d’intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali, sono contenuti nell’elaborato NDA Tabelle prescrittive.
3. Gli interventi edilizi devono contemperare le esigenze di funzionalità costruttiva e di esercizio delle infrastrutture e degli impianti destinati ad uso speciale.
4. Le aree pertinenziali ai fabbricati ed agli impianti devono essere funzionalmente ed esteticamente sistemati in relazione alla specifica destinazione d’uso ed all’esigenza di conseguire il miglior inserimento ambientale.
5. Per gli interventi di ampliamento e di nuova costruzione ammessi nelle sottozone Ed1*- Centrale Hône 1, Ed2- Centrale Hône 2 ed Ed6*- Telecomunicazioni è necessario un posto auto ogni m² 100 di Sua.
6. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili quali aree boscate (art. 33, l.r. 11/98), terreni sedi di frane (art. 35, l.r. 11/98), terreni a rischio di inondazione (art. 36, l.r. 11/98), terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (art. 37, l.r. 11/98), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 63, 65, 66 e 67.

Art. 53 (Sottozone di tipo “Ee”)

1. Nel territorio comunale non sono state individuate sottozone di tipo “Ee”.

Art. 54 (Sottozone di tipo “Ef”)

- 1.** Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Ef, parti di territorio che presentano valore naturalistico comprendenti siti di specifico interesse naturalistico o altre aree naturali; tali sottozone sono oggetto di applicazione delle norme di cui all’art. 14, comma 2, lettera d) della l.r. 11/1998.
- 2.** Per ciascuna sottozona le destinazioni d’uso e le modalità d’intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali sono contenuti nell’elaborato NDA Tabelle prescrittive.
- 3.** Nelle sottozone Ef2* e Ef4* opera la disciplina di cui alle NAPTP, art. 38, comma 4.
- 3bis.** Nelle sottozone Ef1*, Ef3* e Ef5* opera la disciplina di cui alle NAPTP, art. 11, comma 2.
- 4.** Nella sottozona Ef4*- Gola Ayasse, previa intesa di cui alle NAPTP, art. 38, comma 5, sono ammesse nuove opere infrastrutturali quali sentieri di accesso, percorsi lungo l’alveo, passerelle, piazzole di osservazione ed altre strutture volte alla valorizzazione ed alla fruizione del bene.
- 5.** Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili quali aree boscate (art. 33, l.r. 11/98), terreni sedi di frane (art. 35, l.r. 11/98), terreni a rischio di inondazione (art. 36, l.r. 11/98), terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (art. 37, l.r. 11/98), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 63, 65, 66 e 67.

Art. 55 (Sottozone di tipo “Eg”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Eg di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate, (vigneti, frutteti, castagneti da frutto) e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano, per contiguità e natura dei terreni, ad esserlo.
2. Per ciascuna sottozona le destinazioni d’uso e le modalità d’intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali sono contenuti nell’elaborato NDA Tabelle prescrittive; in tali sottozone, oggetto di applicazione della norma di cui all’art. 14, comma 2, lettera d) della l.r. 11/1998, operano le prescrizioni e gli indirizzi di cui alle NAPTP, art. 26.
3. Nelle sottozone in questione, fatto salvo quanto stabilito al comma 4 ed all’art. 14, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di fabbricati ed impianti esistenti, costruiti successivamente al 1945, devono essere eseguiti con materiali e tecniche costruttive coerenti con i caratteri tipici locali;
 - b) va assicurata la sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e l’intervento deve riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto;
 - c) qualora l’edificio interessato dagli interventi ammessi sia raggiungibile da infrastrutture viabili di qualsiasi natura deve essere dotato di posti auto in ragione di uno ogni unità abitativa.
4. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili quali aree boscate (art. 33, l.r. 11/98), terreni sedi di frane (art. 35, l.r. 11/98), terreni a rischio di inondazione (art. 36, l.r. 11/98), terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (art. 37, l.r. 11/98), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 63, 65, 66 e 67.
5. Nella sottozona Eg8 è ammessa la nuova costruzione di aziende agrituristiche, bed&breakfast, affittacamere e dortoirs. Gli interventi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di rischio idrogeologico.

Art. 56 (Sottozone di tipo "Eh")

1. Nella "Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo Eh caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali ed attività turistiche in ambito naturale lungo il corso della Dora Baltea.
2. Per ciascuna sottozona le destinazioni d'uso e le modalità d'intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali sono contenuti nell'elaborato NDA Tabelle prescrittive.
3. La sottozona Eh1*- Lungo Dora è finalizzata alla conservazione ed alla ricostituzione delle fasce boscate lungo il corso del fiume, nonché alla creazione di infrastrutture di tipo sportivo.
4. La sottozona Eh2*- Isola è finalizzata alla conservazione ed alla ricostituzione delle fasce boscate lungo il corso del fiume.
5. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili quali aree boscate (art. 33, l.r. 11/98), terreni sedi di frane (art. 35, l.r. 11/98), terreni a rischio di inondazione (art. 36, l.r. 11/98), terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (art. 37, l.r. 11/98), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 63, 65, 66 e 67.

Art. 57 (Sottozone di tipo “Ei”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Ei ricomprendenti le principali attività agricole zootecniche.
2. Per ciascuna sottozona le destinazioni d’uso e le modalità d’intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali sono contenuti nell’elaborato NDA Tabelle prescrittive.
3. Nelle parti di sottozona Ei, fatto salvo quanto stabilito al comma 4 ed al precedente art. 14, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di fabbricati ed impianti esistenti, costruiti successivamente al 1945, devono essere eseguiti con materiali e tecniche costruttive coerenti con i caratteri tipici locali;
 - b) va assicurata la sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e l’intervento deve riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto;
 - c) qualora l’edificio interessato dagli interventi ammessi sia raggiungibile da infrastrutture viabili di qualsiasi natura deve essere dotato di posti auto in ragione di uno ogni unità abitativa.
4. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili quali aree boscate (art. 33, l.r. 11/98), terreni sedi di frane (art. 35, l.r. 11/98), terreni a rischio di inondazione (art. 36, l.r. 11/98), terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (art. 37, l.r. 11/98), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 63, 65, 66 e 67.

Art. 58 (Edifici rustici e abitativi e strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle zone di tipo E)

1. Fermo il rispetto delle disposizioni in materia di equilibri funzionali, la realizzazione di nuovi edifici rustici e abitativi nelle sottozone di tipo Ei non è assoggettata alle prescrizioni di cui alle NAPTP, art. 26, comma 7.
2. Le strutture agrituristiche sono disciplinate dalle leggi di settore e sono assoggettate al giudizio di razionalità del competente assessorato regionale.

Art. 59 (Beni strumentali a servizio di piccoli proprietari coltivatori)

1. I beni strumentali a servizio di piccoli proprietari coltivatori, non qualificati imprenditori agricoli ai sensi della normativa in materia, sono ammessi nelle sottozone Eg2*, Eg3*, Eg4*, Eg7*, Eg8*, Eg15*, Eg16*, Ei1*, Ei2*, Ei3* ed Ei4*.
2. I beni strumentali di cui al comma 1 possono essere destinati esclusivamente a:
 - a) allevamento di animali da cortile per il consumo familiare;
 - b) ricovero per attrezzature agricole;
 - c) deposito di prodotti agricoli.
3. I beni strumentali di cui al comma 1 sono realizzabili a condizione che la superficie coltivata e la superficie fondiaria del lotto pertinenza non siano inferiori a m² 1.000.
4. La costruzione dei suddetti beni è concessa allo stesso richiedente proprietario, o agli aventi causa, una volta sola e per tutti i terreni coltivati nella medesima sottozona.
5. I beni in questione, qualora realizzati in interrato, possono avere una superficie netta non superiore a m² 25, con un unico fronte a vista di larghezza non superiore a m. 3 ed altezza inferiore o uguale a m 3,50 e dovranno essere ricoperti con strato di terreno vegetale con spessore minimo di cm 40, se realizzati fuori terra, non possono superare una superficie coperta massima di m² 15,00 ed un'altezza massima dal terreno di m 3,50.
6. I beni strumentali dovranno presentare le seguenti caratteristiche tipologiche e di finitura:
 - a) tetto ad una o due falde inclinate con orditura in legno e disposizione del colmo nel senso longitudinale; la copertura potrà essere in metallo o in lose in relazione all'ambiente circostante;
 - b) pareti perimetrali in legno o rivestite in legno o in muratura intonacata e tinteggiata con tinte pastello a tonalità tenui;
 - c) serramenti in legno;
 - d) fronte a vista in muratura di pietrame per i fabbricati interrati.
7. Nella costruzione dei beni strumentali, le distanze minime dalle strade pubbliche, dai confini di proprietà e tra i fabbricati seguono le prescrizioni stabilite nelle sottozone di appartenenza.

Art. 60 (Sottozone di tipo "F")

1. Nella "Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo F ovvero le parti del territorio comunale destinate agli impianti ed alle attrezzature di interesse generale.
2. Per ciascuna sottozona le destinazioni d'uso e le modalità d'intervento ammesse, nonché i parametri da osservare negli interventi urbanistico-edilizi e paesaggistico-ambientali sono contenuti nell'elaborato NDA Tabelle prescrittive.
3. Le tipologie costruttive e gli elementi di arredo urbano sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
 - a) gli interventi di nuova costruzione, di ricostruzione, e di ristrutturazione edilizia dei fronti devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra vuoti e pieni e da un uso di forme semplici e lineari, con elementi di finitura coerenti con le destinazioni d'uso previste;
 - b) le aree libere o pertinenti ai fabbricati devono essere sistemate in relazione al loro utilizzo od alla destinazione d'uso dell'edificio; le aree utilizzate per l'installazione di impianti tecnologici, la raccolta rifiuti od altri usi contraddistinti da scarsa qualità estetica devono essere schermate con barriere vegetali od elementi di arredo congruenti con l'ambiente circostante;
 - c) i nuovi elementi di arredo urbano, compresi gli impianti tecnologici che concorrono a definire l'aspetto estetico del territorio, devono essere contraddistinti da forme semplici e razionali, mantenendo tipologie simili nei diversi ambiti interessati dagli interventi.
4. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza;
 - b) riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili.
5. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
 - b) esistenza di spazi di parcheggio all'interno della sottozona, al lordo delle aree di sosta e manovra, non inferiori al 20% della superficie coperta dell'edificio;
6. Nell'ambito di nuovi insediamenti si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) previsione di spazi di parcheggio all'interno del lotto interessato, al lordo delle aree di sosta e manovra, non inferiori al 50% della superficie coperta dell'edificio;
 - b) previsione di aree verdi funzionali alla nuova infrastruttura non inferiori al 20 % della superficie del lotto interessato.

7. Nelle parti di sottozona ricomprese nella delimitazione degli ambiti inedificabili quali aree boscate (art. 33, l.r. 11/98), terreni sedi di frane (art. 35, l.r. 11/98), terreni a rischio di inondazione (art. 36, l.r. 11/98), terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (art. 37, l.r. 11/98), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 63, 65, 66 e 67. Nella sottozona Fb4* non è consentita la realizzazione di interrati.

Art. 61 (Aree destinate a servizi)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono individuate le infrastrutture e le aree per i servizi di rilevanza locale e regionale.
2. Le aree destinate ai servizi obbligatori, ancora da acquisire dal Comune, sono assoggettate al vincolo preordinato all’espropriazione.
3. Gli interventi urbanistico-edilizi nelle aree destinate ai servizi sono assoggettati agli stessi parametri stabiliti per la sottozona in cui sono compresi.
4. Le azioni da intraprendere per la realizzazione delle aree a parcheggio sono evidenziate nella successiva tabella.

Codice	Sottozona	Grado di rischio		Tipologie costruttive
		art. 35	art. 36	
pa42	Ba5		FC	Sono da evitare costruzioni di tipo interrato o comunque prevederne l’accesso dalla parte opposta alla direzione di deflusso delle acque.
pa43	Ba3		FC	
pa44	Ba12		FC	
pa45	Ca1		FC	
pa46	Fa1		IC-B	Sono ammessi esclusivamente parcheggi a raso.
pa47	Fa1		FB	
pa48	Fa1		IC-B	
pa49	Fb3		FC	Sono da evitare costruzioni di tipo interrato o comunque prevederne l’accesso dalla parte opposta alla direzione di deflusso delle acque.
pa50	Ba8		FC	
pa51	Ba13		FC	
pa52	Ba13		FC	
pa53	Ba1		FC	
pa54	Ba1		FC	
pa56	Ba14		FC	
pa57	Fb4		IC-B	Sono ammessi esclusivamente parcheggi a raso.
pa58	Ae3	F3		Attenzione alle modalità costruttive compatibilmente con quanto previsto nella relazione geologica.
pa59	Ae2	F3		
pa60	Eg8	F3		
pa61	Eg8	F3		
pa62	Eg4	F3		
pa63	Ba6		FB	Sono ammessi esclusivamente parcheggi a raso.

5. Il servizio in previsione denominato ri 11 non può essere destinato a verde attrezzato o a parco giochi in quanto sottostante il viadotto autostradale.

Art. 62 (Riqualificazione delle fasce edificate lungo le tratte stradali)

1. Nel territorio comunale il PTP non ha individuato fasce urbane da riqualificare ai sensi dell'art. 20 delle relative norme di attuazione.

Capo V - Ambiti inedificabili

Art. 63 (Aree boscate)

- 1.** Nella “Cartografia degli ambiti inedificabili” sono individuate le aree boscate a cui si applicano le disposizioni dell’art. 33, l.r. 11/1998 e s.m.i. e delle NAPTP, art. 21e art. 32, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, nonché quelle contenute nei piani di settore.

Art. 64 (Zone umide e laghi)

1. Nel territorio comunale non sono presenti zone umide e laghi ai sensi dell'art. 34 della l.r. 11/1998 e s.m.i..

Art. 65 (Terreni sedi di frane)

1. Nella “Cartografia degli ambiti inedificabili” sono individuati i terreni sedi di frane in atto e potenziali di cui all’art. 35, comma 1, della l.r. 11/1998 e s.m.i. ai quali si applicano le disposizioni dell’articolo medesimo e dei relativi provvedimenti attuativi.
2. Oltre alle disposizioni generali di cui al comma 1, gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia nei terreni sedi di frane sono anche assoggettati alle eventuali specifiche prescrizioni dettate dalla Relazione della cartografia degli ambiti inedificabili e riportate nelle singole tabelle prescrittive di ciascuna sottozona interessata dalle prescrizioni medesime.
3. Al fine di conoscere la situazione geomorfologica dell’area interessata e la tipologia di dissesto che la caratterizza, il tecnico incaricato di redigere la perizia geologica e/o geotecnica dovrà evidenziare di aver preso visione degli elaborati relativi agli ambiti inedificabili.
4. Le precauzioni da adottare per gli interventi ammessi dalla normativa vigente nei terreni posti in zone soggette a frane sono quelle determinate per ogni singolo intervento dalla perizia geologica e/o geotecnica relativa.

Art. 66 (Terreni a rischio di inondazione)

1. Nella “Cartografia degli ambiti inedificabili” sono individuati i terreni a rischio di inondazione di cui all’art. 36 della l.r. 11/1998 e s.m.i. ai quali si applicano le disposizioni dell’articolo medesimo e dei relativi provvedimenti attuativi.
2. Oltre alle disposizioni generali di cui al comma 1, gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia nei terreni a rischio di inondazione sono anche assoggettati alle eventuali specifiche prescrizioni dettate dalla Relazione della cartografia degli ambiti inedificabili e riportate nelle singole tabelle prescrittive di ciascuna sottozona interessata dalle prescrizioni medesime.
3. Ai sensi del comma 2 del punto B2 della DGR 2939/08 e nell’ambito dell’adeguamento del piano regolatore comunale al piano territoriale paesistico (PTP) ed alla l.r. 11/98, è stato concertato con la struttura regionale competente in materia di risorse idriche, di considerare, come fasce di cautela, al fine dell’applicazione di quanto contenuto al punto C4 della DGR 2939/08, le aree delle sottozone Ba09, Bb01, Ca01, Da4 e Fa01, in quanto territori della fascia C situati a tergo del limite di progetto della fascia B, individuati come “limite di progetto tra la fascia B e C” e indicati come aree tratteggiate in rosso nella cartografia PAI.
Ai sensi del punto C4 della DGR 2939/08, di concerto con la struttura regionale competente in materia di risorse idriche, si sono valutate le seguenti condizioni di uso del territorio comunale:
 - a) le modalità di intervento, gli usi e le attività sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree di rischio idrogeologico come richiamato nei rispettivi articoli del Titolo II Capo V delle NDA;
 - b) relativamente agli edifici di nuova costruzione, questi devono essere realizzati ad una quota superiore a quella raggiunta dalla portata di riferimento con tempo di ritorno di 200 anni; i relativi progetti devono essere corredati da uno specifico studio sulla compatibilità dell’intervento con lo stato di pericolosità idraulica determinato dall’evento con tempo di ritorno di 200 anni, contenente, altresì, la verifica dell’adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le necessarie opere di mitigazione del rischio.

Art. 67 (Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine)

1. Nella “Cartografia degli ambiti inedificabili” sono individuati i terreni a rischio di valanghe o slavine di cui all’art. 37 della l.r. 11/1998 e s.m.i. ai quali si applicano le disposizioni dell’articolo medesimo e dei relativi provvedimenti attuativi.

Art. 68 (Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico)

1. Possono formare oggetto di delocalizzazione, con le procedure di cui alla l.r. 24 giugno 2002, n. 11, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo in aree a rischio idrogeologico di cui agli artt. 65, 66 e 67, e precisamente:
 - a) aree di frana classificate ad alta pericolosità ai sensi dell'art. 35, comma 1, della l.r. 11/1998 e s.m.i.;
 - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce A individuate ai sensi dell'art. 36 della l.r. 11/1998 e s.m.i.;
 - c) aree ad elevato rischio di valanghe o di slavine di cui all'art.37, comma 1, lettera a), della l.r. 11/1998 e s.m.i.

2. Possono altresì formare oggetto di delocalizzazione, con le procedure di cui alla l.r. 11/2002, in relazione a particolari condizioni di rischio, accertate dal Comune, e sulla base di valutazioni tecniche effettuate dalle strutture regionali competenti in materia di rischio idrogeologico e di difesa del suolo, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo ubicati nelle aree di seguito indicate:
 - a) aree di frana classificate a media pericolosità ai sensi dell'art. 35, comma 1, della l.r. 11/1998 e s.m.i.;
 - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce B individuate ai sensi dell'art. 36 della l.r. 11/1998 e s.m.i.;
 - c) aree a medio rischio di valanghe o di slavine di cui all'art. 37, comma 1, lettera b), della l.r. 11/1998 e s.m.i..

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69 (Destinazioni d'uso in atto)

- 1.** Negli immobili esistenti con destinazione d'uso contrastante con quelle ammesse nella sottozona in cui sono ubicati, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento statico, fatte salve le determinazioni delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria e di incolumità pubblica.

Art. 70 (Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie è esercitata ai sensi del Titolo VIII della l.r. 11/1998 e s.m.i..

Art. 71 (Poteri di deroga)

1. Sono ammesse deroghe alle presenti norme, ad eccezione di quelle derivanti da fonti legislative o regolamentari, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 88 della l.r. 11/1998 ed alla delibera di Giunta regionale n. 4243 del 29.12.2006.
2. Non sono derogabili le norme riguardanti le destinazioni di sottozona, le modalità di attuazione del PRG e le distanze minime tra le costruzioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ad edifici ed impianti in contrasto con gli usi e le attività ammessi nella sottozona.